



3/2017

L'INQUINAMENTO AMBIENTALE: QUANDO IL DEFICIT DI PRECISIONE "COMPROMETTE" IL FATTO TIPICO

di Matteo Riccardi

***Abstract.** La fattispecie di inquinamento ambientale, introdotta nell'articolo 452-bis c.p. dalla legge 22 maggio 2015, n. 68 sui c.d. ecoreati, pur atteggiandosi quale uno dei "simboli" del rinnovato approccio del legislatore alla criminalità ambientale, si è segnalata, fin dalla sua apparizione, per le notevoli criticità sotto il profilo della scarsa tipizzazione dei propri elementi costitutivi. Il presente contributo si propone di evidenziare – alla luce dei primi approcci giurisprudenziali in materia – le vistose lacune di tutela che sembrano depotenziare l'efficacia e la carica stigmatizzante dell'inedita figura delittuosa, nella prospettiva di suggerire – anche sulla scorta della più attenta dottrina – i possibili percorsi interpretativi che la rendano compatibile con i principi, di matrice costituzionale ed eurounitaria, di determinatezza e prevedibilità della norma penale.*

SOMMARIO: 0. Premessa. – 1. L'inquinamento ambientale: coordinate sistematiche. – 2. La vicenda all'esame della Cassazione. – 3. L'abusività della condotta: quali orizzonti evolutivi? – 4. Gli eventi del reato: «compromissione» e «deterioramento» e il deficit di determinatezza. – 5. Le incerte declinazioni degli indici di significatività e misurabilità. – 6. L'ipertrofia delle componenti ambientali. – 7. Considerazioni conclusive.

0. Premessa.

La fattispecie di inquinamento ambientale di cui all'articolo 452-bis c.p. si conferma come primo "banco di prova" per la giurisprudenza in materia di delitti contro l'ambiente.

La Corte di cassazione, infatti, si è pronunciata, in due recenti e quasi coeve sentenze¹, sull'inedito delitto introdotto nel tessuto codicistico dalla novella legislativa

¹ Per la prima (in ordine di deposito delle motivazioni) e più rilevante delle due pronunce, cfr. [Cass., sez. III, 21 settembre 2016 \(4 novembre 2016\), n. 46170, pm in proc. Simonelli](#), in *questa Rivista*, 22 novembre 2016, con nota di RUGA RIVA, [Il delitto di inquinamento ambientale al vaglio della Cassazione: soluzioni e spunti di riflessione](#), nonché in *Giurisprudenza Penale Web*, 2016, 12, con nota di DI FIORINO-PROCOPIO, *Inquinamento ambientale: la Cassazione riempie di contenuti la nuova fattispecie incriminatrice*; si veda altresì il primo sintetico commento di MELZI D'ERIL-ROTA, *Inquinamento ambientale, anche il danno reversibile è reato*, in *Il Sole 24 ore*, 23 novembre 2016. Per la seconda pronuncia, cfr. [Cass., sez. III, 12 luglio 2016 \(9 novembre 2016\), n. 46904](#), in

del 2015 sui c.d. ecreati, ponendosi a pieno titolo nel flusso della già copiosa produzione dottrinale e fungendo da “apripista” alla futura elaborazione giurisprudenziale in tema di *environmental crimes*.

Com'è noto, la materia ha vissuto un momento di autentica svolta soltanto grazie all'approvazione della l. 22 maggio 2015, n. 68, recante «Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente», con cui il legislatore italiano ha introdotto nel Codice penale una serie di fattispecie incriminatrici a tutela dell'ambiente², in precedenza dislocate diffusamente in una pluralità di leggi speciali³ e – in particolare – nel d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (a cui d'ora in avanti per comodità espositiva, seppur impropriamente, si farà riferimento come Testo unico ambiente, T.U.A.), nel tentativo di operare il riassetto di un microsistema normativo da sempre oggetto di aspri rilievi critici⁴.

La pronuncia *Simonelli*, in particolare, se da un lato ha fornito alcuni (seppur timidi) spunti sulla fattispecie di nuovo conio, al contempo ha lasciato alle proprie spalle enormi voragini interpretative, omettendo (forse consapevolmente) di affrontare alcuni tra i temi più sensibili e controversi del panorama del diritto ambientale.

In tal senso, già una lettura superficiale del provvedimento aveva messo sufficientemente in luce – senza che le motivazioni lasciassero trasparire un qualche rimedio interpretativo – molte delle “falle” strutturali della fattispecie, lasciando nell'interprete un'impressione di incompiutezza, probabilmente dettata anche dalle enormi aspettative che il fiorente dibattito sugli “ecodelitti” aveva fin a quel momento generato (e che oggi, a ragione, prosegue senza soluzione di continuità).

Così, se forse appare eccessivo ritenere che sia stata persa un'occasione propizia, purtuttavia, non si può negare che l'attesa nei confronti del giudice di legittimità, in termini di profusione di un consistente sforzo esplicativo quanto ad approfondimento e specificazione degli elementi di tipicità della fattispecie, sia andata delusa.

Ciò premesso, pare doveroso riconoscere l'importanza di tale contributo pretorio, che in ogni caso assurgerà al ruolo di vero e proprio *leading case*, se non altro per il merito di aver fissato in modo chiaro le questioni-cardine oggetto di analisi,

Dir. & giust., 10 novembre 2016, con nota di LAROTONDA, *Scarichi di acque reflue industriali: come orientarsi tra tabelle e modifiche legislative*.

² A favore della collocazione di tali delitti nel Codice penale, già in passato, FIORELLA, *Ambiente e diritto penale in Italia*, in AA.VV., *Protection of the environment and penal law*, a cura di Zanghì, Bari, 1993, 236 ss.; MANNA, *Le tecniche penalistiche di tutela dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1997, 1, 677. Cfr. anche BERNASCONI, *Il reato ambientale. Tipicità, offensività, anti giuridicità, colpevolezza*, Pisa, 2008, 4 ss.

³ Sulla legislazione italiana in materia ambientale, criticamente, D'ALESSANDRO, *Pericolo astratto e limiti soglia*, Milano, 2012, 342.

⁴ Per una panoramica sulle principali censure, sotto il profilo dogmatico e politico-criminale, si rinvia a GIUNTA, *Il bene giuridico dell'ambiente: nozione e impieghi nel campo del diritto penale*, in AA.VV., *Ambiente e diritto*, a cura di Grassi, Cecchetti e Andronio, Perugia, 1999, vol. II, 575; LO MONTE, *Diritto penale e tutela dell'ambiente*, Milano, 2004, 115 ss.; PATRONO, *Inquinamento idrico e atmosferico: la disciplina penale dopo il c.d. Testo unico ambientale: profili problematici vecchi e nuovi*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2008, 3, 703 ss.; RAMACCI, *Il “disastro ambientale” nella giurisprudenza di legittimità*, in *Amb. & svil.*, 2012, 8-9, 722 ss.; VERGINE, *Disposizioni penali maldestramente redatte, decisioni correttamente assunte, immeritate critiche (nota a Cass. pen. n. 15732/2012)*, in *Amb. & svil.*, 2012, 7, 616 ss.; Id., *Sui “nuovi” delitti ambientali e sui “vecchi” problemi delle incriminazioni ambientali*, *ivi*, 2007, 8, 677.

fornendo così una provvisoria piattaforma ermeneutica per la futura corrente giurisprudenziale; è altresì vero, comunque, che soltanto il tempo e la stratificazione di significativi precedenti, in uno con una più meditata riflessione, consentiranno di superare le penetranti incertezze che – come si vedrà – affliggono il reato in esame.

Le considerazioni che saranno svolte oltre, pertanto, si propongono di fornire una chiave di lettura – forzatamente parziale – dei punti nevralgici della fattispecie codicistica, segnalando potenziali spunti di indagine la cui compiuta definizione e sistematizzazione è inevitabilmente rimessa agli operatori del diritto.

1. L'inquinamento ambientale: coordinate sistematiche.

L'introduzione all'interno del Codice penale di specifiche e mirate fattispecie incriminatrici volte a tutelare in via diretta e immediata il bene dell'ambiente⁵ rappresenta il coronamento di un lungo e faticoso dibattito, alimentato da istanze provenienti da una serie di livelli eterogenei.

Già da alcuni decenni la dottrina⁶, nel denunciare la strutturale condizione di ritardo dell'ordinamento italiano rispetto ad altre realtà europee⁷, aveva sollecitato con vigore un intervento del legislatore penale che colmasse il più volte denunciato *gap* di tutela in materia ambientale.

Una spinta ulteriore – quanto meno nelle intenzioni del legislatore europeo – verso l'utilizzo dello strumento penale per stigmatizzare condotte pregiudizievoli per

⁵ In mancanza di una definizione normativa del bene ambiente, si può ricordare come il [d.d.l. S. 1283, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché altre disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente](#), successivamente unificato con il d.d.l. S. 1345, prevedesse l'introduzione di un articolo 452-bis c.p., rubricato «Nozione di ambiente», recante la clausola per cui «Agli effetti della legge penale per ambiente si intende l'insieme delle risorse naturali, sia come singoli elementi sia come cicli naturali, del territorio e delle opere dell'uomo, protette dall'ordinamento per il loro interesse ambientale, paesaggistico, artistico, archeologico, architettonico e storico». Sul tema, cfr. BRUNOZZI-FIORIO, *Ecocreati e responsabilità amministrativa degli enti*, in *Arch. pen.*, 2015, 3, 3 ss.

⁶ Galanti, *La tutela dell'ambiente tramite il diritto penale: prospettive di evoluzione*, in *Lexambiente.it*, 30 novembre 1999; Fimiani, *Delitti ambientali: qualcosa si muove*, in *Riv. rif.*, 2007, 142, 5; Muscatiello, *Aspettando Godot*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, 11, 1521; Patrono, *Inquinamento idrico da insediamenti produttivi e tutela penale dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1989, 1036 ss.; Id., *Inquinamento industriale e tutela penale dell'ambiente*, Padova, 1980, 119 ss.; VERGINE, voce *Ambiente nel diritto penale (tutela dell')*, in *Dig. disc. pen.*, IV, app. IX, Torino, 1995, 755 ss.; più in generale, si veda anche Giannini, *Ambiente: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici*, in *Riv. trim. dir. pubb.*, 1973, 1, 18 ss.

⁷ Per uno sguardo sulle politiche in tema di reati ambientali negli altri Paesi europei, cfr. Lo Monte, *Diritto penale e tutela dell'ambiente in Italia. Tra esigenze di effettività e simbolismo involutivo*, Milano, 2004, 431 ss.; Manna, *Realtà e prospettive della tutela penale dell'ambiente in Italia*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1998, 4, 860 ss.; Patrono, *I reati in materia di ambiente, ivi*, 2000, 3, 686 ss.; Siracusa, *La tutela penale dell'ambiente. Bene giuridico e tecniche di incriminazione*, Milano, 2007, 94 ss.; Stortoni, *L'ambiente: aspetti della legislazione europea*, *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1998, 4, 890 ss.

l'ambiente è stata impressa anche dalla direttiva 2008/99/CE⁸, a cui l'ordinamento italiano, in modo del tutto insoddisfacente, si era adeguato con colpevole ritardo⁹.

Ma il "colpo" decisivo alla persistente indolenza del legislatore italiano è stato assestato dalle note vicende giudiziarie relative ai casi *Eternit* e *Ilva*, che hanno evidenziato le clamorose mancanze del sistema penale italiano sotto il profilo della tutela dell'ambiente, in prima battuta, e dei beni della vita e della salute, successivamente¹⁰.

Ha così visto la luce la già citata l. 22 maggio 2015, n. 68, che, seppur non immune da rilievi fortemente critici¹¹, si è distinta principalmente per l'inserimento nel tessuto

⁸ La [direttiva 2008/99/CE «sulla tutela penale dell'ambiente»](#), sollecitava gli Stati membri ad adottare «sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive» (articolo 5) al fine di perseguire l'obiettivo di una più efficace protezione. In tema, fra gli altri, cfr. [Benozzo](#), *La direttiva sulla tutela penale dell'ambiente tra intenzionalità, grave negligenza e responsabilità delle persone giuridiche*, in *Dir. e giur. agr., alim. e amb.*, 2009, 5, 301; [Gargani](#), *La protezione immediata dell'ambiente tra obblighi comunitari di incriminazione e tutela giudiziaria*, in *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, Napoli, 2010, 408 ss.; [Gatta](#), [Responsabilità degli enti per i reati ambientali: approvato lo schema del decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2008/99/CE](#), in questa Rivista, 12 aprile 2011; Id., [Responsabilità degli enti per i reati ambientali: le osservazioni di Confindustria](#), *ivi*, 29 aprile 2011; [Lo Monte](#), *Commento alla Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente*, in AA.VV., *Codice dell'ambiente*, a cura di Greco, Roma, 2009, 1293 ss.; Id., *La direttiva 2008/99 CE sulla tutela penale dell'ambiente: una (a dir poco) problematica attuazione*, in *Dir. e giur. agr., alim e amb.*, 2009, 4, 231 ss.; [Merlin](#), *La tutela penale dell'ambiente nella direttiva 2008/99/CE*, in *Amb. & sic.*, 2009, 3, 86 ss.; [Paonessa](#), *Gli obblighi di tutela penale*, Pisa, 2009, 232 ss.; [Plantamura](#), *Una nuova frontiera europea per il diritto penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2009, 7, 918 ss.; [Ruga Riva](#), [Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente: nuovi reati, nuova responsabilità degli Enti da reato ambientale](#), in questa Rivista, 8 agosto 2011; Id., [Il recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente. Grandi novità per le persone giuridiche, poche per le persone fisiche](#), *ivi*, 29 aprile 2011; [Siracusa](#), [L'attuazione della direttiva sulla tutela dell'ambiente tramite il diritto penale](#), *ivi*, 22 febbraio 2011, 2; Id., *La competenza comunitaria in ambito penale al primo banco di prova: la direttiva europea sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2008, 4, 863 ss.; [Vagliasindi](#), *La direttiva 2008/99/CE e il trattato di Lisbona: verso un nuovo volto del diritto penale ambientale italiano?*, in *Dir. comm. intern.*, 2010, 3, 458 ss.; [Vergine](#), *Nuovi orizzonti del diritto penale ambientale*, in *Amb. & svil.*, 2009, 1, 10 ss.; Id., *Precetti e sanzioni penali: dalla Direttiva n. 2008/98/CE alla Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente*, in AA.VV., *Commento alla Direttiva n. 2008/98/CE sui rifiuti. Quali modifiche al codice dell'ambiente?*, a cura di Giampietro, Milano, 2009, 276 ss.; Id., *Rossi di vergogna, anzi paonazzi...leggendo la legge comunitaria 2009*, in *Amb. & svil.*, 2011, 2, 129 ss. Per un rapido excursus sull'evoluzione normativa europea, cfr. [BIANCHI](#), *La tutela penale dell'ambiente nel diritto comunitario: problemi applicativi*, in *Amb. & svil.*, 2015, 8-9, 497 ss.

⁹ In particolare, si fa riferimento all'introduzione, ad opera del d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121, degli articoli 727-bis c.p. («Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette») e 733-bis c.p. («Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto»). Sul recepimento, cfr. [Madedo](#), *Un recepimento solo parziale della direttiva 2008/99 CE sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Dir. pen. proc.*, 2011, 9, 1055 ss.; [Scoletta](#), *Obblighi europei di criminalizzazione e responsabilità degli enti per reati ambientali (note a margine del D. lgs. 121/2011 attuativo delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente)*, in *Riv. giur. amb.*, 2012, 1, 17 ss.

¹⁰ Così, [Siracusa](#), *I delitti di inquinamento ambientale e di disastro ambientale in una recente proposta di riforma del legislatore italiano*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2015, 1-2, 233. Sul processo *Eternit*, si veda, fra gli altri, [Gatta](#), [Il diritto e la giustizia penale davanti al dramma dell'amianto: riflettendo sull'epilogo del caso Eternit](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2015, 1, 77 ss.; sul caso *Ilva*, cfr. [Picillo](#), *Tra le ragioni della vita e le esigenze della produzione: l'intervento penale ed il caso Ilva di Taranto*, in *Arch. pen.*, 2013, 2.

¹¹ Tra gli altri, [Amendola](#), *Reati contro l'ambiente: le novità in atto ed eventuali. Chi inquina non paga?*, in *Lexambiente.it*, 17 settembre 2015; [Padovani](#), *Legge sugli ecoreati, un impianto inefficace che non aiuta l'ambiente*, in *Guida dir.*, 2015, 23, 10 ss.; [Pirrelli-Triggiani](#), *L'incompiuta. Riflessioni sulla disciplina sanzionatoria degli illeciti*

codicistico, nell'ambito del nuovo titolo VI-*bis* dedicato ai «delitti contro l'ambiente», di una serie di fattispecie incriminatrici improntate a un rafforzamento della tutela penalistica delle matrici ambientali¹².

Tra le maggiori novità dell'intervento legislativo, varato in considerazione della dimensione e della pervasività dei reati contro l'ambiente, che richiedevano un superamento della pluralità di normative disorganiche sparse nei diversi testi di legge, risaltano le fattispecie delittuose di inquinamento ambientale, di cui all'articolo 452-*bis* c.p., e di disastro ambientale, di cui all'articolo 452-*quater* c.p., puniti dall'articolo 452-*quinquies* c.p. anche nelle loro configurazioni colpose.

Concentrando l'attenzione – per quel che interessa in questa sede – sul primo dei due reati, il citato articolo 452-*bis* c.p. sanziona la condotta di colui che «abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili» delle “classiche” matrici ambientali, individuate nelle acque, nell'aria e in «porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo», ovvero di alcune (quasi) inedite componenti quali un ecosistema, la biodiversità, anche agraria, la flora e la fauna.

La norma in esame, così come quella successiva dedicata al disastro ambientale, si distingue per un rinnovato approccio del legislatore al diritto penale ambientale, in passato radicato sull'incriminazione a titolo di contravvenzione di violazioni meramente formali, consistenti in condotte implicanti il superamento dei limiti-soglia previsti nella disciplina speciale¹³, mediante il ricorso alla tecnica del pericolo astratto¹⁴: approccio che, scontando la generale mitezza del carico sanzionatorio e della inopinata brevità del termine prescrizionale, appariva (e appare tutt'oggi) inadeguato a fronteggiare il tema della criminalità ambientale.

Il “nuovo” inquinamento ambientale, invece, distaccandosi nettamente da tale modello, si configura come fattispecie delittuosa causalmente orientata, realizzabile tanto in forma attiva che omissiva (impropria) e strutturata, sotto il profilo della tipicità, come reato di evento e, sotto quello dell'offesa, come reato di danno¹⁵.

Emerge, pertanto, un netto mutamento di prospettiva del legislatore che, abbandonata la via dell'incriminazione di meri superamenti di valori tabellari, punisce

ambientali in materia penale, in *Quest. giust.*, 1 dicembre 2015; VERGINE, *Delitti ambientali: dal 2 aprile 1998 quasi vent'anni trascorsi (forse) inutilmente*, in *Amb. & svil.*, 2015, 7, 413.

¹² Per una panoramica sulla riforma, si veda Montanari, [Il Senato approva il d.d.l. in materia di delitti contro l'ambiente](#), in *questa Rivista*, 8 marzo 2015.

¹³ Sulle tecniche di incriminazione in materia penale ambientale, v. BAJNO, *La tutela penale dell'ambiente*, in AA.VV., *La tutela degli interessi diffusi nel diritto comparato. Con particolare riguardo alla protezione dell'ambiente e dei consumatori*, a cura di Gambaro, Milano, 1976, 507 ss.; FIANDACA-TESSITORE, *Diritto penale e tutela dell'ambiente*, in AA.VV., *Materiali per una riforma del sistema penale*, Milano, 1984, 62.

¹⁴ In giurisprudenza, fra le altre, Cass., sez. III, 10 febbraio 2015, n. 21463, in *Cass. pen.*, 2016, 660, con nota di ZACCHIA, *L'astrattezza del pericolo e l'offensività della condotta nel reato di scarico extra tabellare*; Cass., sez. III, 24 ottobre 2012, n. 192, in *Dir. e giur. agr., alim e amb.*, 2013, 9, 536, con nota di ANTONINI ANDREOZZI, *Sull'evoluzione della giurisprudenza in tema di decorrenza del termine di prescrizione del reato di realizzazione di impianto senza autorizzazione alle emissioni in atmosfera*.

¹⁵ Per un inquadramento normativo dell'inquinamento ambientale, si rinvia a Bovino-Codebò-Scarcella, *Ecoreati. I nuovi delitti contro l'ambiente*, Milano, 2015, 6 ss., e POSTIGLIONE, *Recenti sviluppi in Italia della tutela penale dell'ambiente*, in *Dir. e giur. agr., alim e amb.*, 2015, numero speciale, 15 ss.



3/2017

non già semplici condotte pericolose per l'ambiente, ma comportamenti che causino un serio pregiudizio al bene giuridico dell'ambiente, predisponendo un apparato sanzionatorio severo ed effettivo, anche alla luce del raddoppio del termine prescrizione *ex* articolo 157 comma 6 II pt. c.p.

2. La vicenda all'esame della Cassazione.

Soffermando l'analisi sulla pronuncia *Simonelli* – la più ricca di indicazioni, almeno in questa fase embrionale di applicazione del reato – pare doveroso sottolineare come la comprensione dei percorsi interpretativi seguiti dalla Cassazione passi necessariamente per un rapido esame delle circostanze fattuali all'origine del processo, che – data la povertà della casistica – sono suscettibili di riempire di contenuti concreti le categorie concettuali enucleabili dalla norma.

La vicenda trae origine dal decreto con cui, nel dicembre 2015, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di La Spezia disponeva il sequestro preventivo di una porzione di fondale del porto di La Spezia e del cantiere ove l'imputato, in qualità di progettista e direttore dei lavori, aveva eseguito operazioni di dragaggio, ipotizzando la ricorrenza del reato di inquinamento ambientale.

Il provvedimento cautelare, in particolare, riteneva integrata la fattispecie contestata in forza del mancato rispetto da parte dell'imputato delle prescrizioni del progetto di bonifica, relativo ai fondali dei moli "Garibaldi" e "Fornelli", con conseguente dispersione di sedimenti nelle acque circostanti, trasporto delle sostanze inquinanti (idrocarburi policiclici aromatici e metalli pesanti) in essi contenute e compromissione delle acque del golfo di La Spezia.

Nel dettaglio, la società incaricata di eseguire tali operazioni poneva in essere plurime violazioni delle norme progettuali, omettendo di adottare gli accorgimenti previsti al fine di limitare l'intorbidimento delle acque: nello specifico, l'utilizzo di una vasca d'acqua a bordo della draga per poter ripulire la benna prima di ogni immersione e un sistema di conterminazione, fissato al fondale, finalizzato a ridurre la dispersione dei sedimenti nelle acque circostanti.

Ne seguiva la verifica ad opera della competente autorità di elementi di torbidità in misura estremamente elevata e comunque superiore ai limiti di legge (rispettivamente, per i moli interessati, di 30 volte e di 4,8 volte superiore), per effetto dello sversamento, in occasione di ogni immersione della benna, di notevoli quantità di fango al di là dell'area delimitata, cui sarebbe anche seguita nel corso del 2015 una moria di molluschi.

A seguito dell'accoglimento della richiesta di riesame dell'indagato da parte del Tribunale di La Spezia con ordinanza del 22 gennaio 2016, il Procuratore della Repubblica presentava ricorso per cassazione, sottoponendo la questione in esame alla Suprema Corte.

3. L'abusività della condotta: quali orizzonti evolutivi?

La Cassazione svolge il proprio compito di esegesi della fattispecie di inquinamento ambientale passando didascalicamente in rassegna, uno a uno, gli elementi costitutivi del delitto in esame¹⁶.

In tale opera di ricostruzione interpretativa del fatto tipico, la Corte prende le mosse dal rilevante – e controverso – requisito modale della condotta, esplicitato attraverso l'impiego dell'avverbio «abusivamente».

L'abusività della condotta, che caratterizza anche la successiva e più grave fattispecie di disastro ambientale (oltre che quella di abbandono di materiale ad alta radioattività), integra già da tempo uno dei nodi maggiormente problematici e discussi delle fattispecie incriminatrici poste a tutela del bene dell'ambiente¹⁷.

Al di là della collocazione dogmatica del requisito – prevalentemente inteso come clausola di illiceità espressa¹⁸ e non come elemento normativo del fatto tipico – e delle censure mosse allo stesso sotto il profilo della determinatezza e correttezza lessicale, occorre da subito rilevare come, secondo alcuni, tale elemento appaia funzionale a garantire l'adeguamento del nostro ordinamento penale alle istanze di tutela espresse dalla direttiva 2008/99/CE che, al fine di selezionare i comportamenti penalmente rilevanti, pone la necessità che le condotte così individuate siano illecite¹⁹.

Sul punto – anche se non pare questa la sede per ripercorrere il corposo dibattito sulla natura abusiva delle condotte in materia ambientale, tematica già ampiamente sviscerata dalla sterminata produzione dottrinale – la Cassazione sembra rifugiarsi nei più sicuri approdi della giurisprudenza di legittimità, senza spingersi oltre un mero richiamo di pregresse pronunce in materia.

In particolare, la Corte affronta il tema riaffermando le conclusioni già raggiunte dalla giurisprudenza in ordine all'analogo requisito presente nella fattispecie delittuosa di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, disciplinata dall'articolo 260

¹⁶ Per un'analisi della sentenza, cfr. anche CAVANNA, *Delitto di inquinamento ambientale: prime indicazioni giurisprudenziali* (nota a Cass. pen. n. 46170/2016), in *Amb. & svil.*, 2016, 12, 802 ss.

¹⁷ Sul tema, BISORI, *Linee interpretative e nodi problematici della abusività della condotta nei nuovi reati ambientali. Prove tecniche di abusivismo giudiziario*, in *Criminalia*, 2015, 315 ss.; TROYER, *I nuovi reati ambientali "abusivi": quando la rinuncia alla legalità penale diviene un illusorio instrumentum regni*, *ivi*, 329 ss.

¹⁸ Così Siracusa, [La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2015, 2, 203 ss.; in generale, sulle clausole di illiceità speciale, Pulitanò, *Illiceità espressa e illiceità speciale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1967, 65 ss.

¹⁹ Nel dettaglio, l'articolo 3 della direttiva 2008/99/CE pone l'obbligo agli Stati membri di sanzionare penalmente una serie di attività, tra cui (il corsivo è di chi scrive) «lo scarico, l'emissione o l'immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o *damni rilevanti alla qualità dell'aria, alla qualità del suolo o alla qualità delle acque, ovvero alla fauna o alla flora*», a condizione che esse siano «illecite» («unlawful»), oltre che «poste in essere intenzionalmente o quantomeno per grave negligenza». In tema, si vedano le diverse opinioni di Ruga Riva, *Il nuovo delitto di inquinamento ambientale*, in *Lexambiente.it*, 23 giugno 2015, e Amendola, *Il disastro ambientale abusivo non è stato imposto dalla UE ma per introdurre nella nostra legislazione ambientale una restrizione della normale responsabilità penale delle industrie*, *ivi*, 26 giugno 2015.

T.U.A.²⁰, riconoscendo al giudice un ruolo attivo nella verifica delle condizioni materiali e giuridiche in cui si esplica la condotta, al di là del mero riscontro formale circa la sussistenza di un provvedimento amministrativo²¹.

Secondo tale approccio, la condotta risulta abusiva nella misura in cui essa sia posta in essere in violazione di leggi statali o regionali, ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale (ad esempio, in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in materia paesaggistica) ovvero nell'inosservanza delle prescrizioni poste dalle autorizzazioni²²; circostanza, quest'ultima, che ricorre – secondo un grado di intensità degradante – allorquando, da un lato, le autorizzazioni manchino *tout court* e l'attività possa dirsi "clandestina"²³ e, dall'altro, quando le stesse sussistano ma, a seconda dei casi, l'attività sia realizzata in totale e palese difformità rispetto a quanto oggetto di autorizzazione²⁴ ovvero le autorizzazioni siano scadute o palesemente illegittime²⁵.

Da segnalare come tale definizione coincida, seppur parzialmente, con la precedente formulazione dell'articolo 452-bis c.p., così come approvato in sede di prima lettura alla Camera dei Deputati, ove si faceva riferimento alla «violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative specificamente poste a tutela

²⁰ Per un approfondimento, cfr. [Amendola](#), *Il diritto penale dell'ambiente*, Roma, 2016, 307 ss.; cfr. anche, in relazione alla previgente disposizione dell'articolo 53-bis d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (c.d. decreto Ronchi), [Vergine](#), *Sul delitto di "attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti"*, in *Lexambiente.it*, 30 novembre 2001.

²¹ [Battarino](#), "Detto in modo chiaro": *l'inquinamento esiste*, in *Quest. giust.*, 8 novembre 2016.

²² Tra i vari esempi di autorizzazioni in materia ambientale si può citare l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) che, giusta la definizione dell'articolo 5 comma 1 lett. o-bis) T.U.A. e il disposto dell'articolo 6 comma 13 T.U.A., è necessaria per l'esercizio «a determinate condizioni» delle installazioni (e per le modifiche sostanziali dei relativi impianti) che svolgono le attività di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda (ossia le attività industriali maggiormente inquinanti). Per un approfondimento, cfr. D'ORSOGNA, *Autorizzazione integrata ambientale*, in AA.VV., *Trattato di diritto dell'ambiente*, diretto da Dell'Anno e Picozza, vol. III, Padova, 2012, 893 ss.

²³ Un'accezione così restrittiva è fortemente criticata da [Amendola](#), *Delitti contro l'ambiente arriva il disastro ambientale "abusivo"*, in *Lexambiente.it*, 17 marzo 2015, nonché da [Ramacci](#), *Prime osservazioni sull'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della legge 22 maggio 2015 n. 68*, *ivi*, 8 giugno 2015.

²⁴ Cass., sez. III, 27 marzo 2013, n. 32955, in *Guida dir.*, 2013, 45, 69. Sul punto, D'ELISII, *I nuovi reati ambientali e le strategie difensive*, Sant'Arcangelo di Romagna, 2015, 35 ss., che propende per una valutazione caso per caso della condotta che sia supportata da un legittimo provvedimento autorizzatorio, ritenendo necessario verificare, in concreto, la sussistenza di un abuso del diritto, cioè un esercizio del diritto per fini estranei a quelli previsti.

²⁵ Cass., sez. III, 10 marzo 2015, Furfaro, in *De Jure*; Cass., sez. III, 8 gennaio 2015, Gattuso, *ivi*; Cass., sez. III, 15 ottobre 2013, Ghidoli, in *C.E.D. Cass.*, rv. 258326; Cass., sez. III, 20 dicembre 2012, Accarino e altri, in *Cass. pen.*, 2013, 12, 4642; Cass., sez. III, 14 luglio 2011, Passariello e altri, in *Riv. pen.*, 2012, 884; Cass., sez. III, 21 ottobre 2010, Del Prete, in *Cass. pen.*, 2012, 1, 242; Cass., sez. III, 20 novembre 2007, Putrone e altro, *ivi*, 2008, 11, 4320 e in *Dir. e giur. agr., alim e amb.*, 2008, 7-8, 491 con nota di [Lo Monte](#), *La locuzione "ingenti quantitativi" (art. 53 bis, D.Lgs. n. 22/97 ora art. 260, D.Lgs. n. 152/06) al vaglio della giurisprudenza: dall'indeterminatezza normativa alle tautologie interpretative*; Cass., sez. III, 10 novembre 2005, Fradella, in *Riv. pen.*, 2006, 4, 440 con nota di [Medugno](#), *Traffico illecito rifiuti: ingiusto profitto e ingenti quantitativi*.

dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale»²⁶.

Il passaggio da tale clausola all'avverbio «abusivamente» è espressione di un duplice intento del legislatore: da un lato, evitare di circoscrivere eccessivamente il campo applicativo della nuove fattispecie mediante il riferimento specifico alla violazione di normative a tutela dell'ambiente e la conseguente obliterazione di quelle violazioni aventi a oggetto norme poste a tutela di beni diversi (quali sicurezza sul lavoro, paesaggio, territorio) ma strettamente correlate alla gestione amministrativa dell'ambiente²⁷; dall'altro, superare le difficoltà emergenti sul piano dell'applicazione della disciplina, rispettivamente, del concorso di reati o del concorso apparente di norme ovvero, in caso di illecito amministrativo, del principio di specialità di cui all'articolo 9 l. 24 novembre 1981, n. 689²⁸, con il seguito di problematiche connesse alla violazione del principio del *ne bis in idem sostanziale*.

Sotto quest'ultimo profilo, se la nuova formulazione non sembra aver fugato i dubbi emersi circa la prevalenza dell'uno o dell'altro istituto di "parte generale"²⁹, un'autorevole tesi ha sostenuto che – diversamente dal settore della sicurezza sul lavoro, ove la diversità dei beni giuridici importa un concorso (effettivo) della violazione "formale" con altri reati integrati dalla medesima condotta – in presenza di una sovrapposizione tra fattispecie, configurata in termini di progressione quantitativa nella messa in pericolo o lesione dell'omogeneo bene-ambiente, sussista un'ipotesi di concorso apparente per assorbimento delle violazioni formali nei delitti ambientali; al contrario, ricorre un concorso di reati in presenza di un illecito penale di natura non ambientale che cagioni gli eventi tipici di inquinamento e di disastro³⁰.

Un passo in avanti, invece, è stato mosso nella direzione dell'ampliamento dei margini di operatività della fattispecie, così da potersi affermare – anche alla luce della sentenza in commento – che l'abusività della condotta sussiste tanto con riferimento ad

²⁶ Sulla portata di tale clausola, poi sostituita, [Amendola, Il DDL sui delitti ambientali oggi all'esame del parlamento: spunti di riflessione](#), in *InSic*, 25 marzo 2014, 13 ss.; in termini critici, [Vergine, La strada dell'inferno è lastricata di buone intenzioni. A proposito del DDL 1345/2014 sui delitti ambientali](#), in *Riv. giur. amb.*, 2014, 5, 457.

²⁷ [Ruga Riva, Commento al testo base sui delitti ambientali adottato dalla Commissione Giustizia della Camera](#), in questa *Rivista*, 22 gennaio 2014, 2; [Siracusa, I delitti di inquinamento ambientale](#), cit., 214. In tal senso, si veda anche [Commissione Giustizia Senato, audizioni sul disegno di legge n. 1345 \(delitti contro l'ambiente\) – contributi degli auditi, Osservazioni Legambiente](#), 16.

²⁸ Sul punto, cfr. [Senato della Repubblica, seduta pubblica n. 388 \(antimeridiana\), 11 febbraio 2015, 49](#).

²⁹ Sul punto, [Bell-Valsecchi, Il nuovo delitto di disastro ambientale: una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2015, 2, 80, ipotizzano che le violazioni di norme penali o amministrative poste a tutela dell'ambiente rimarranno assorbite dalle più gravi fattispecie codicistiche, con applicazione della disciplina del concorso apparente di norme, mentre sarà riconosciuto un concorso di reati tra i nuovi delitti e le violazioni di norme poste a tutela di beni giuridici diversi, seppur "collegati" all'ambiente.

³⁰ [Molino, Novità legislative: Legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"](#), relazione dell'Ufficio del massimario della Corte di cassazione, 29 maggio 2015, 8 ss., che fa salva l'eventualità di una caratterizzazione plurioffensiva degli illeciti ambientali "minori", mediante l'individuazione, quale ulteriore bene giuridico, della potestà di tutela e controllo preventivo facente capo alla pubblica amministrazione.



3/2017

attività clandestine (perché svolte in totale assenza di titolo abilitativo), quanto in presenza di attività apparentemente legittime³¹.

Tale principio ha condotto a ritenere integrato, nel caso all'attenzione della Cassazione, il requisito dell'abusività, atteso che l'attività di dragaggio era stata eseguita in violazione delle prescrizioni del progetto di bonifica, concernenti in particolare il contenimento dell'intorbidimento e l'inquinamento delle acque.

Tuttavia, l'interpretazione così richiamata rappresenta soltanto la base di partenza nella definizione del concetto di abusività, giacché lo stesso, nella prospettiva di un ampliamento della latitudine applicativa delle disposizioni che lo contemplano, appare senz'altro suscettibile di assumere un significato più esteso³².

Il vero aspetto problematico – che la Cassazione si è ben guardata dall'affrontare – concerne infatti la possibilità di includere tra le fonti che delimitano in negativo l'ambito di liceità della condotta, declinandola come “abusiva”, i principi generali in materia ambientale – tra gli altri, prevenzione, precauzione, sviluppo sostenibile – di cui agli articoli 3-bis, 3-ter e 3-quater T.U.A.³³, nella misura in cui questi non siano coniugati in specifici precetti muniti di autonome sanzioni amministrative o penali³⁴.

Si tratterebbe, cioè, di riferire l'avverbio «abusivamente» alla violazione di principi generali vigenti in materia di tutela dell'ambiente e della salute pubblica come beni primari protetti, attribuendo loro rilevanza, sotto il profilo della tipicità, a prescindere da qualsivoglia collegamento o connessione con un atto autorizzatorio amministrativo propedeutico rispetto alle attività che hanno originato il delitto ambientale³⁵.

Si pensi, ad esempio, in riferimento al principio di precauzione, alla possibilità, mediante il ricorso alle c.d. *best available techniques* (BAT), di realizzare un abbattimento

³¹ Cass., sez. III, 3 febbraio 2006, Samarati, in *Urb. e app.*, 2006, 5, 615, con nota di **Bisori**, *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e pericolo per l'incolumità pubblica*, e in *Cons. impr. comm. ind.*, 2006, 9, 1335, con nota di **Izzo**, *Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti*.

³² In tal senso, si può citare ancora la giurisprudenza relativa alla fattispecie di cui all'articolo 260 T.U.A. e, in particolare, Cass., sez. III, 19 ottobre 2011, n. 47870, Giommi e altri, in *C.E.D. Cass.*, rv. 251965, per cui «la natura “abusiva” delle condotte non è esclusa dalla regolarità di una parte delle stesse allorché l'insieme delle condotte conduca ad un risultato di dissimulazione della realtà e comporti una destinazione dei rifiuti che non sarebbe consentita». Sul punto, in dottrina, si vedano le posizioni di **Amendola**, *Ma che significa veramente disastro ambientale abusivo?*, in *Lexambiente.it*, 27 marzo 2015, e **Palmisano**, *Delitti contro l'ambiente, quand'è che un disastro può dirsi abusivo?*, *ivi*, 26 marzo 2015.

³³ Sui principi generali di cui al T.U.A. e sulla loro presunta illegittimità costituzionale per eccesso di delega, si veda **DELL'ANNO**, *Diritto dell'ambiente*, 4^a ed., Padova, 2016, 3 ss.

³⁴ A favore di un simile approccio, **Leghissa**, *I delitti contro l'ambiente: il quadro normativo dopo le ultime riforme*, in *Lexambiente.it*, 24 luglio 2015; **Ramacci**, *Prime osservazioni*, cit.; *Id.*, *Il “nuovo” art. 260 del D.Lgs. n. 152/2006, vecchie e nuove questioni*, in *Amb. & svil.*, 2016, 3, 173.

³⁵ **Santoloci-Vattani**, *Il termine “abusivamente” nel nuovo delitto di disastro ambientale: violazione di un principio generale o di una autorizzazione amministrativa specifica?*, in *Dir. amb.*, 1 giugno 2015. Sostiene **MOLINO**, *Sui nuovi “eco-delitti” emanata la prima sentenza*, in *Amb. & sic.*, 2017, 1, 115, che l'abusività ricomprenderebbe anche quelle ipotesi in cui l'attività, «pur apparentemente ed esteriormente corrispondente al contenuto del titolo, presenti una sostanziale incongruità con il titolo medesimo», da intendersi quale «sviamento dalla funzione tipica del diritto o della facoltà conferiti» o come «non corretta estrinsecazione di quanto autorizzato, in questo caso superandosi i confini dell'esercizio lecito».

delle emissioni a livelli ancora più cautelativi di quelli imposti normativamente: circostanza che pone il dubbio se il rispetto dei valori imposti dalla legge o dal provvedimento amministrativo escluda in ogni caso un rimprovero a titolo di colpa³⁶.

La tematica, tanto complessa quanto delicata, si condensa nel quesito circa la rilevanza penale o meno di eventuali attività realizzate mediante condotte che formalmente sono lecite, in quanto fondate su regolari provvedimenti autorizzativi, ma che, nella sostanza, producono effetti inquinanti.

In tali casi – si badi bene – rimane fermo il sindacato del giudice penale circa la legittimità dei titoli abilitativi³⁷, al fine di verificare la “regolarità” delle autorizzazioni o le prescrizioni – intesa quale mancanza, alla loro fonte, di altri illeciti (quali frode, corruzione, abuso d’ufficio, etc.) – e la loro conformità alle regole di settore (ad esempio, in materia edilizia o di rifiuti)³⁸.

Ciò premesso, sulla tematica dell’inquinamento ambientale viene a innestarsi la più ampia discussione inerente all’esistenza e alla valorizzazione, in materia ambientale, di un’area di “rischio consentito”³⁹, da riconoscere a favore degli operatori del settore in considerazione della rilevanza socio-economica di determinate attività pericolose⁴⁰.

Il problema – pare evidente – sorge in tutti quei casi in cui l’attività, debitamente autorizzata, è perfettamente conforme alle prescrizioni normative, le quali, tuttavia, in concreto non risultano idonee a offrire un’adeguata tutela all’ambiente, non essendo individuabile o non essendo noto, alla luce delle conoscenze scientifiche del momento storico, il limite al di sotto del quale determinate sostanze nocive non cagionano effetti

³⁶ In tema, cfr. RUGA RIVA, *Il caso Ilova: profili penali-ambientali*, in *Lexambiente.it*, 17 ottobre 2014; Id., [Dolo e colpa nei reati ambientali](#), in *questa Rivista*, 19 gennaio 2015.

³⁷ Sul punto, Cass., sez. III, 15 dicembre 2006, n. 13676, in *Cass. pen.*, 2008, 3, 1173, e in *Dir. e giur. agr., alim e amb.*, 2009, 1, 59, con nota di COVIELLO, *Attività di termodistruzione di rifiuti speciali ed inquinamento ambientale* (v. anche la nota di STEFUTTI, *Ancora sugli “illeciti ambientali in bianco”: un breve commento alla sentenza della Terza Sezione della Corte di Cassazione Penale 3 aprile 2007 n.13676*, in *Dir. amb.*, 26 aprile 2007), per cui la valutazione della configurabilità di reati in materia ambientale non esclude il giudizio sulla legittimità di atti amministrativi autorizzatori eventualmente rilasciati, ma anzi comporta necessariamente tale giudizio (ovviamente non esteso ai profili di discrezionalità), allorché quegli atti costituiscano presupposto o elemento costitutivo o integrativo del reato: ciò poiché una determinata attività incidente sullo stato dell’ambiente, seppure formalmente assentita, non può svolgersi in contrasto con la disciplina di settore risultante dal complesso delle norme statali e regionali e degli ulteriori strumenti di pianificazione settoriale vigenti.

³⁸ Sul potere di disapplicazione dell’atto amministrativo da parte del giudice penale, si rinvia a Nitti, *Le indagini in materia di reati ambientali. Accertamento dei reati ambientali e atto amministrativo*, relazione tenuta all’incontro di studio del CSM “I reati ambientali” – Milano 2010, in *Lexambiente.it*, 14 settembre 2010.

³⁹ Sul tema, v. già DONINI, *Il volto attuale dell’illecito penale, la democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà*, Milano, 2004, 105 ss.

⁴⁰ La teoria del c.d. rischio consentito implica, in ambito ambientale, una delimitazione della responsabilità penale, nel senso che i delitti ambientali non potrebbero essere integrati da condotte non abusive, cioè conformi ai valori di legge e alle prescrizioni amministrative, salvi i casi di collusione o di reati sottesi o di macroscopica inadeguatezza delle soglie o delle prescrizioni rispetto a conoscenze diffuse al momento della condotta. Sul punto, in senso critico, Amendola, *Non c’è da vergognarsi se si sostiene che nel settore ambientale la responsabilità penale degli industriali inquinatori deve essere più limitata di quella “normale”*, in *Lexambiente.it*, luglio 2016; Manna, *Il nuovo diritto penale ambientale*, Roma, 2016, 40.

negativi sull'ambiente e sulla salute⁴¹; si genera così, in simili ipotesi, una frizione tra formale rispetto della disciplina amministrativa di settore e istanze ipergarantiste di beni individuali e superindividuali, che il legislatore risolve subordinando la punibilità di condotte oggettivamente inquinanti alla violazione di norme di legge o di prescrizioni del titolo abilitativo⁴².

Se tuttavia i principi generali, di evidente derivazione eurounitaria e costituzionale, sembrano avere un significato più pedagogico che normativo⁴³, maggiormente controversa è la rilevanza (e l'applicazione) del principio di precauzione, canone il cui rispetto è problematicamente posto dall'articolo 3-ter T.U.A. a carico – tra gli altri – anche delle persone fisiche, nel contesto della più ampia «azione ambientale»⁴⁴.

Occorre segnalare, peraltro, come l'odierna riflessione sul principio di precauzione, focalizzandosi soprattutto sui suoi rapporti con la responsabilità colposa (oltre che in tema di causalità), abbia seguito un approccio che sembrerebbe esulare dall'analisi in corso, che finirebbe così per attribuire carica soggettivizzante a un elemento che – stante l'avverbio «abusivamente» – dovrebbe qui essere apprezzato sul piano della tipicità e non su quello della colpevolezza.

Ciò premesso, se la tendenza è quella di escludere che il principio in esame sia capace di fondare una autonoma posizione di garanzia in capo ai privati⁴⁵, nondimeno permane l'interrogativo circa la possibilità che lo stesso possa concorrere a fondare un rimprovero a titolo di colpa, criterio soggettivo rilevante anche in materia di inquinamento ambientale ai sensi dell'articolo 452-*quinquies* c.p.

Certo è, tuttavia, che – pur ammettendo in ipotesi la rilevanza del dovere di precauzione – non pochi dubbi sorgono nel momento in cui si voglia riempire di contenuti simile dovere, anche alla luce delle condizioni – di prevedibilità e di esigibilità del comportamento alternativo da parte del c.d. agente modello – che informano il rimprovero colposo⁴⁶; fermo restando che nello specifico settore ambientale esso opera, secondo la disciplina attuativa posta dall'articolo 301 T.U.A., allorché si riscontri «un

⁴¹ In generale, sui rapporti tra incertezza scientifica e principio di precauzione, MANGIONE, *Responsabilità penale e nanotecnologie: quali categorie per le nuove fonti di rischio?*, AA.VV., *I reati ambientali alla luce del diritto dell'Unione europea*, a cura di Romano, Padova, 2013, 189 ss.

⁴² RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, Torino, 2016, 244 ss.

⁴³ GIAMPIETRO, *I principi ambientali nel d.lgs. n. 152/2006: dal TU al Codice dell'ambiente ovvero le prediche inutili?*, in *Amb. & svil.*, 2008, 6, 505 ss.

⁴⁴ Per un inquadramento del principio di precauzione, si rinvia a De Santis, *Diritto penale dell'ambiente. Un'ipotesi sistematica*, Milano, 2012, 84 ss.

⁴⁵ FRACCHIA, *Principi di diritto ambientale e sviluppo sostenibile*, in AA.VV., *Trattato di diritto dell'ambiente*, diretto da Dell'Anno e Picozza, vol. I, Padova, 2012, 574; DELL'ANNO, *Ambiente (diritto amministrativo)*, *ivi*, 308.

⁴⁶ Sui possibili contenuti del principio di precauzione, cfr. RUGA RIVA, *Parte generale*, in AA.VV., *Reati contro l'ambiente e il territorio*, a cura di Pelissero, in *Trattato teorico-pratico di diritto penale*, diretto da Palazzo e Paliero, vol. XI, Torino, 2013, 23 ss. In tema, cfr. CASTRONUOVO, *Principio di precauzione e diritto penale. Paradigmi dell'incertezza nella struttura del reato*, Roma, 2012; CONSORTE, *Tutela penale e principio di precauzione. Profili attuali, problematicità, possibili sviluppi*, Torino, 2013; MASULLO, *Colpa e precauzione nel segno della complessità: teoria e prassi nella responsabilità dell'individuo e dell'ente*, Napoli, 2012; PLANTAMURA, *Diritto penale e tutela dell'ambiente*, Bari, 2007, 47 ss.; RUGA RIVA, *Principio di precauzione e diritto penale*, in AA.VV., *Studi in onore di G. Marinucci*, a cura Dolcini e Paliero, vol. II, Milano, 2006, 1754 ss..

rischio che comunque possa essere individuato a seguito di una preliminare valutazione scientifica obbiettiva», a fronte del quale l'operatore deve adempiere il previsto obbligo di informativa di cui al comma 3 ai fini dell'adozione di eventuali misure ministeriali di prevenzione.

Senonché, a parte questa declinazione "specificata" del dovere di precauzione, sul versante penalistico, permane quanto mai controversa l'individuazione delle condotte che, a titolo di precauzione "generica", risultino *ex ante* doverose dinanzi a un quadro di "ragionevole" incertezza⁴⁷ che sconti tanto l'assenza di congetture scientifiche, quanto di dati fattuali di un certo spessore, in relazione al rischio paventato e alle contromisure adottabili⁴⁸: circostanza che, sotto diverso profilo, segna il discrimine rispetto al contiguo principio di prevenzione, basato invece su una chiara percezione della portata del rischio e sulla conseguente possibilità di adottare misure volte a evitare il suo concretizzarsi in danno⁴⁹.

Al di là della soluzione che si intenda adottare per una così magmatica questione⁵⁰ – che sconta un ovvio e forse insanabile contrasto di prospettive e interessi e che, dunque, oggi pare ancora aperta e discussa – sembra potersi condividere il rilievo per cui i citati principi generali hanno natura programmatica, richiedendo, ai fini della loro applicabilità, una necessaria opera di frapposizione normativa del legislatore o della

⁴⁷ L'espressione è di CORN, *Il principio di precauzione nel diritto penale. Studio sui limiti all'anticipazione della tutela penale*, Torino, 2013, 13, che sottolinea come il principio di precauzione, quale criterio di gestione del rischio, presupponga sì uno stato di incertezza scientifica, che tuttavia non può risolversi in un'assenza di conoscenza *tout court*: al contrario, essa deve essere il frutto di una valutazione quanto più completa possibile, la quale evidenzia debitamente i punti nei quali tale incertezza si annida.

⁴⁸ RUGA RIVA, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., 39, richiede, ai fini dell'operatività della precauzione "generica", l'esistenza di «congetture che siano espressione di una pluralità di studi scientifici, che ipotizzino correlazioni tra date condotte (es. esposizioni a certe sostanze) e danni per l'ambiente, sulla base di argomenti e riscontri empirici plausibili per quanto provvisori, pur in assenza di spiegazioni scientifiche "certe" (nel senso di consolidate nella comunità scientifica di riferimento), sempre che dagli studi siano prospettate (o siano desumibili dall'agente modello) le condotte da tenere per evitare il rischio congetturato». Sul tema, per la giurisprudenza amministrativa, cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 dicembre 2013, n. 6250, in *Riv. giur. edilizia*, 2014, 1, 106, con nota di LOMBARDI, *Piano regionale di tutela delle acque e infrastrutture "necessarie" sotto la lente del principio di precauzione*, e in *Urb. e app.*, 2014, 5, 551 ss., con nota di MONACO, *Dal Consiglio di Stato quasi un "decalogo" sull'applicazione del principio di precauzione*; Cons. Stato, sez. III, 06 febbraio 2015, n. 605, in *Foro amm.*, 2015, 2, 411; in dottrina, DE LEONARDIS, *Il principio di precauzione*, in AA.VV., *Studi sui principi del diritto amministrativo*, a cura di Renna e Saitta, Milano, 2012, 413 ss.; Id., *Il principio di precauzione nell'amministrazione di rischio*, Milano, 2005.

⁴⁹ Sui presupposti del principio di precauzione, diffusamente, CORN, *Il principio di precauzione*, cit. *passim*; NIVARRA, *Azione inibitoria e principio di precauzione*, in AA.VV., *Principi europei e illecito ambientale*, a cura di D'Adda, Nicotra e Salanitro, Torino, 2013, 196 ss.

⁵⁰ Amendola, *Il disastro ambientale abusivo non è stato imposto dalla UE*, cit., affronta il tema sul piano della colpevolezza, ritenendo che la richiesta abusività della condotta offra un trattamento differenziato e più favorevole per i delitti ambientali, nella misura in cui impone la verifica del rispetto delle sole norme di legge e prescrizioni amministrative, escludendo *expressis verbis* la possibilità di muovere un rimprovero in termini di colpa generica. Cfr. la replica di RUGA RIVA, *Ancora sul concetto di abusivamente: replica ad Amendola*, in *Lexambiente.it*, 6 luglio 2015.

pubblica amministrazione⁵¹: in questo senso deporrebbe il citato articolo 3-bis T.U.A., norma sulla produzione del diritto ambientale, il cui comma 2 stabilisce che gli stessi costituiscono (il corsivo è di chi scrive) «regole generali della materia ambientale nell'adozione degli atti normativi, di indirizzo e di coordinamento e nell'emanazione dei provvedimenti di natura contingibile ed urgente»⁵², rivelando così la loro destinatarietà "pubblica".

Ne deriva che il giudice penale non potrebbe fare alcun uso degli stessi, a pena di un'inammissibile "invasione di campo" nelle prerogative del potere legislativo ed esecutivo, essendogli in altri termini precluso il potere di disapplicare limiti o prescrizioni fissati dalla legge o da provvedimenti amministrativi, poiché da lui ritenuti – in un'ottica di massima espansività della tutela ambientale – non rispettosi di simili principi⁵³.

Resta sospeso, in ogni caso, il giudizio circa l'utilità⁵⁴ e l'opportunità di inserire nelle fattispecie codicistiche di inquinamento e di disastro ambientali una simile clausola, la cui "tipizzazione" per mano della giurisprudenza potrebbe, in concreto, paralizzare la portata delle disposizioni incriminatrici introdotte dalla riforma, depotenziando la loro carica stigmatizzante⁵⁵: invero, le condotte che attentino alle matrici ambientali, si attestino esse allo stadio del pericolo concreto ovvero a quello ulteriore del danno, dovrebbero essere sanzionate senza richiedere, al contempo, che l'immissione all'origine dell'inquinamento o del disastro integri di per sé un altro illecito, di qualsiasi natura⁵⁶.

⁵¹ Analogamente, FORTI, *Accesso alle informazioni sul rischio e responsabilità: una lettura del principio di precauzione*, in *Criminalia*, 2006, 217 ss.; Id., *La "luce chiara della verità" e l'"ignoranza del pericolo". Riflessioni penalistiche sul principio di precauzione*, in AA.VV., *Scritti per Federico Stella*, vol. I, Napoli, 2007, 573 ss.; GIUNTA, *Il diritto penale e le suggestioni del principio di precauzione*, *ivi*, 2006, 241 ss.

⁵² Così RUGA RIVA, *Il delitto di inquinamento ambientale*, cit., 3 ss.; contra, AMENDOLA, *La prima sentenza della Cassazione sul delitto di inquinamento ambientale*, in *Quest. giust.*, 14 novembre 2016; DE FALCO, *Delitti contro l'ambiente: tra incongruenze normative e difficoltà probatorie il margine di rischio per imputati ed enti non sembra poi così ampio*, in *Rivista* 231, 2016, 1, 16.

⁵³ Sul tema, MASERA, *I nuovi delitti contro l'ambiente – Voce per il "Libro dell'anno del diritto Treccani 2016"*, in questa *Rivista*, 17 dicembre 2015, 13 ss., sostiene che l'utilizzo dell'avverbio «abusivamente» non sia dirimente, legittimando ugualmente sia la lettura estensiva, a favore della criminalizzazione di condotte in contrasto con norme di rango primario, nazionale ed europeo, sia la lettura restrittiva, che subordina la reazione penale alla violazione di specifiche disposizioni.

⁵⁴ Per BELL-VALSECCHI, *Il nuovo delitto di disastro ambientale*, cit., 80, le clausole di anti-giuridicità espresse «altro non fanno se non ricordare l'ovvio, ossia che il fatto tipico costituisce reato solo se non è imposto o facoltizzato da un'altra norma dell'ordinamento».

⁵⁵ In tema, PATRONO, *Il diritto penale dell'ambiente. Rilievi critici e linee di politica criminale*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 1996, 1155. Analogamente, AMENDOLA, *Il disastro ambientale abusivo non è stato imposto dalla UE*, cit., evidenzia che l'avverbio «abusivamente» trova una propria giustificazione in relazione al delitto di traffico illecito di rifiuti (ma anche in tema di edilizia, di esercizio di professione, etc.) e, anzi, appare necessario, poiché detta fattispecie considera un'attività (di gestione dei rifiuti) che può non essere illecita o abusiva, diversamente dall'inquinamento o dal disastro.

⁵⁶ VERGINE, *Sui nuovi delitti ambientali e sui vecchi problemi delle incriminazioni ambientali*, in *Amb. & svil.*, 2007, 9, 777.

4. Gli eventi del reato: «compromissione» e «deterioramento» e il deficit di determinatezza.

Il punto di maggior rilievo della pronuncia della Cassazione attiene, in realtà, alla definizione dei concetti di «compromissione» e di «deterioramento», che costituiscono il vero perno centrale della fattispecie di inquinamento.

La compromissione e il deterioramento – come già accennato – integrano, sotto il profilo della struttura della fattispecie, gli eventi del fatto tipico che, qualificati mediante i due indici della significatività e della misurabilità, incidono sulle matrici ambientali descritte cagionando l'inquinamento di cui alla rubrica⁵⁷.

Focalizzando l'attenzione sui due eventi di danno, da ritenersi alternativi, fin dall'approvazione della riforma in tema di "ecodelitti" sono emerse notevoli difficoltà interpretative in ordine alla loro tipizzazione e alla delimitazione del loro significato semantico.

Si tratta, infatti, di sostantivi caratterizzati da un alto tasso di genericità che, dunque, seppur introdotti allo scopo di meglio delineare i contorni della fattispecie, si aprono all'eterogeneità delle interpretazioni cui presumibilmente perverranno i giudici chiamati a esaminarli.

In via preliminare, occorre notare come, ai fini dell'inquinamento ambientale sanzionato dall'articolo 452-*bis* c.p. – che appunto si palesa nella realtà naturalistica sotto forma di compromissione o deterioramento – non possa venire in soccorso la definizione di inquinamento posta nella disciplina di settore.

Infatti, l'articolo 5 comma 1 lett. *i-ter*) T.U.A.⁵⁸, che descrive il concetto in termini di «introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi», se certamente può svolgere una funzione di "orientamento" per qualificare, a seconda delle concrete estrinsecazioni, ogni forma di alterazione peggiorativa dell'ambiente, non risulta altrettanto utile ai fini penalistici: a parte il rilievo che tale definizione pare evocare la struttura del pericolo astratto piuttosto che del danno, si tratta, in tale contesto, di verificare quando una simile alterazione integri i profili di tipicità, in termini quantitativi e qualitativi, dell'inquinamento incriminato⁵⁹.

⁵⁷ Si noti che, analogamente a quanto già riferito in ordine al requisito di illiceità speciale, il testo approvato originariamente dalla Camera dei Deputati descriveva l'evento in termini di «compromissione o deterioramento rilevante».

⁵⁸ Sui rapporti tra articolo 452-*bis* c.p. e la nozione di inquinamento posta dal T.U.A., si veda ROMOLOTTI-MARRETTA, *I nuovi delitti contro l'ambiente: coordinamento con la normativa previgente e aggiornamento dei modelli di prevenzione*, in *Rivista* 231, 2015, 4, 12.

⁵⁹ Molino, *Novità legislative*, cit., 4.

Analoga considerazione può essere riproposta a seguito di una ricognizione delle fonti normative in cui i concetti di compromissione e deterioramento sono menzionati.

Invero, le due nozioni ricorrevano nell'articolo 18 l. 8 luglio 1986, n. 349 (istitutiva del Ministero dell'Ambiente)⁶⁰, che definiva il danno ambientale suscettibile di risarcimento come (il corsivo è di chi scrive) «qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che *comprometta* l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, *deteriorandolo* o distruggendolo in tutto o in parte», ove appare evidente che il legislatore considerasse il deterioramento quale *species* del più ampio *genus* della compromissione, ossia, in altri termini, una delle sue modalità di estrinsecazione nell'ambito di una “progressione dannosa” avviata dall'alterazione e conclusa dalla distruzione.

Neppure il T.U.A. sembra fornire un utile contributo descrittivo agli eventi naturalistici del reato: se da un lato il termine «compromissione» e la relativa voce verbale sono raramente impiegate (e non certo per indicare una situazione di danno)⁶¹, più frequente è il ricorso all'espressione «deterioramento», utilizzata dall'articolo 300 T.U.A. che, nel descrivere attualmente il danno ambientale, lo definisce come (il corsivo è di chi scrive) «qualsiasi *deterioramento* significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima»⁶².

Ciò premesso, la stessa Cassazione nella pronuncia in commento si premura di escludere che simili referenti normativi possano offrire un concreto spunto interpretativo, poiché, da un lato, il contesto e le finalità del T.U.A. (o, comunque, di altre discipline di settore) appaiono diversi da quelle penalistiche⁶³ e, dall'altro, la stessa novella legislativa, ove lo ha ritenuto necessario, ha operato un espresso rinvio alle disposizioni specialistiche.

Si noti, fra l'altro, come la disciplina – e la correlativa definizione del danno ambientale – di cui all'articolo 300 T.U.A. si propone di apprestare una apposita tutela,

⁶⁰ Oggi abrogato, ad eccezione del comma 5, da parte dell'articolo 318 comma 1 lett. a) T.U.A. Per un commento alla disposizione, cfr. SCACCHI, *Profili civilistici*, in AA.VV., *Trattato di diritto dell'ambiente*, diretto da Dell'Anno e Picozza, vol. I, Padova, 2012, 327 ss., e la bibliografia ivi citata.

⁶¹ Si vedano, all'interno del T.U.A.: l'articolo 3-*quater* comma 1 sul principio di sviluppo sostenibile; l'articolo 77 comma 10 lett. a) e c) in tema di tutela dei corpi idrici; l'articolo 102 in materia di scarichi termali; l'articolo 104 comma 4-*bis* in materia di scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; l'articolo 110 comma 4 sull'utilizzo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane per lo smaltimento di rifiuti; l'articolo 152 comma 2 sui poteri di controllo e sostitutivi; l'articolo 167 comma 5 in tema di usi agricoli delle acque; l'articolo 242 in materia di bonifica; l'articolo 268 comma 1 lett. a) con riferimento alla definizione di inquinamento atmosferico.

⁶² Sulla disciplina dell'articolo 300 T.U.A., cfr. ancora SCACCHI, *Profili civilistici*, cit., 343 ss.

⁶³ Analogamente, RUGA RIVA, *Il nuovo delitto*, cit. In merito, sottolinea, AMENDOLA, *La prima sentenza della Cassazione*, cit., come la Cassazione non sia sempre coerente con tale approccio, poiché, come visto, la pronuncia – a prescindere da qualsivoglia richiamo contenuto nella legge di riforma – riprende e “fagocita” nel corpo della fattispecie l'interpretazione della clausola di abusività operata in relazione all'articolo 260 T.U.A.; analogo atteggiamento ondivago, come si vedrà oltre, è adottato in relazione agli indici di significatività e di misurabilità, in riferimento all'articolo 300 T.U.A. Per alcuni rilievi terminologici, Id., *Il diritto penale dell'ambiente*, Roma, 2016, 316 ss.

sotto forma di risarcimento del danno da fatto ingiusto⁶⁴, che non è in grado di discernere (e non intende neppure farlo) natura e caratteristiche dell'illecito che ne costituisce la fonte.

La Suprema Corte, pertanto, propende – come accade spesso in ambito penalistico – per una concezione “autonomistica” dei due requisiti.

Sul punto, infatti, si può affermare in termini assolutamente approssimativi che il termine “inquinamento”, di cui alla rubrica dell'articolo 452-bis c.p., allude a una generica condizione di degrado dell'originario assetto dell'ambiente e che sotto questo profilo, pertanto, non si rinvengono spunti utili a una differenziazione dei tratti identificativi delle due diverse modalità di realizzazione dell'evento.

Si tratta allora di individuare una linea di discriminazione tra compromissione e deterioramento, pur nella consapevolezza che, trattandosi di eventi alternativi ugualmente idonei a integrare la fattispecie, la giurisprudenza probabilmente opterà per una loro sostanziale unificazione lessicale quale sinonimi di “peggioramento”⁶⁵: il che lascia più di una perplessità, in ottica difensiva, sotto il profilo della doverosa specificità del capo di imputazione e con riferimento all'applicazione, in sede di dosimetria sanzionatoria, dei criteri di cui all'articolo 133 c.p.⁶⁶.

È senz'altro vero che entrambe le espressioni indicano un danneggiamento del bene sul quale insistono, potendo così sorgere la tentazione di interpretarle, nonostante l'utilizzo della congiunzione disgiuntiva, alla stregua di un'endiadi: detta tesi troverebbe un appiglio normativo nella disciplina del delitto di danneggiamento di cui all'articolo 635 c.p. (oggi parzialmente depenalizzato, *rectius*, trasformato in illecito punito con sanzioni pecuniarie civili), che annovera il deterioramento tra le condotte che, in via alternativa, possono integrare la fattispecie incriminata⁶⁷.

Tuttavia, un maggior sforzo esplicativo consente di affermare che, mentre la compromissione indica un concetto assoluto, riferibile a una situazione di strutturale e non provvisoria inabilità del bene rispetto alle sue funzioni, il deterioramento integra un concetto di relazione, denotando una modificazione in senso peggiorativo delle condizioni del bene rispetto a uno stato preesistente⁶⁸.

⁶⁴ Sulla natura del danno ambientale, si veda sinteticamente SCOGNAMIGLIO, *Danno ambientale e funzioni della responsabilità civile*, in AA.VV., *Principi europei e illecito ambientale*, cit., 108 ss.

⁶⁵ Bell-Valsecchi, *Il nuovo delitto di disastro ambientale*, cit., 79. Sull'equivalenza tra compromissione e deterioramento significativo, cfr. Patrono, *I nuovi delitti contro l'ambiente: il tradimento di un'attesa riforma*, in *Leg. pen.*, 11 gennaio 2016, 11.

⁶⁶ Per alcuni rilievi critici sotto il contiguo profilo della mancata differenziazione sanzionatoria, si veda Telesca, *Osservazioni sulla l. n. 68/2015 recante “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente”: ovvero i chiaroscuri di una agognata riforma*, in *questa Rivista*, 17 luglio 2015, 23.

⁶⁷ Per la giurisprudenza, la condotta di deterioramento ex articolo 635 c.p. è integrata «tutte le volte in cui una cosa venga resa inservibile, anche solo temporaneamente, all'uso cui è destinata, non rilevando, ai fini dell'integrazione della fattispecie, la possibilità di reversione del danno» (Cass., sez. IV, 21 ottobre 2010, Valentini, in *C.E.D. Cass.*, rv. 249808), essendo necessario, peraltro, che il danno cagionato dal soggetto attivo «sia talmente esiguo da non poter integrare una modificazione strutturale o funzionale della cosa» (Cass., sez. II, 2 dicembre 2011, n. 4481, in *C.E.D. Cass.*, rv. 251805).

⁶⁸ Maserà, *I nuovi delitti contro l'ambiente*, cit., 4.

La Suprema Corte sembra recepire entrambe le impostazioni, poiché, in prima battuta, ammette che i due termini indichino «fenomeni sostanzialmente equivalenti negli effetti», risolvendosi in un evento di alterazione dell'originaria condizione della matrice ambientale interessata.

In un secondo momento, tuttavia, la Corte si preoccupa di differenziare i due concetti, configurando la compromissione come una condizione di «squilibrio funzionale» in quanto suscettibile di incidere «sui normali processi naturali correlati alla specificità della matrice ambientale o dell'ecosistema» e il deterioramento come una situazione di «squilibrio strutturale» implicante «un decadimento di stato o di qualità di questi ultimi»⁶⁹: atteggiandosi così, in sintesi, come due sfaccettature del medesimo fenomeno, in grado di caratterizzare, ciascuna per profili differenti ma complementari, lo stato di una matrice ambientale inquinata.

Controverso rimane, in ogni caso, il rilievo da ascrivere al carattere di reversibilità del fenomeno inquinante, che, nel caso di specie, è apparso dirimente ai fini del rigetto del ricorso.

Infatti, non sembra potersi negare che, sotto un profilo strettamente lessicale, la nozione di compromissione rimanda istintivamente a una nota di stabilità e definitività della condizione di alterazione ambientale. Tuttavia, la risoluzione di tale interrogativo non può prescindere da un approccio sistematico alla materia dei delitti contro l'ambiente, che rivela come una simile tesi sia infondata.

Invero, da una rapida lettura della contigua fattispecie di disastro ambientale di cui all'articolo 452-*quater* c.p. si apprende che tale fenomeno viene definito, con concetto tutto legislativo, come «alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema» ovvero, alternativamente, come «alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali»⁷⁰.

Emerge chiaramente, dunque, come la caratteristica di definitività dell'effetto inquinante – *sub specie* di irreversibilità o di ineliminabilità con misure di pronta soluzione – appartenga alla sfera del più grave delitto di disastro; pertanto, in un'ottica meramente descrittiva, si osserva come il legislatore abbia inteso reprimere i fatti che cagionano una *deminutio* dell'integrità delle matrici ambientali attraverso l'impiego di concetti che, secondo il *climax* ascendente deterioramento – compromissione – alterazione irreversibile o non facilmente eliminabile, esprimono un grado crescente di *vulnus* all'ambiente⁷¹.

In altre parole, come confermato dalla sentenza che si commenta, è necessario leggere la fattispecie di inquinamento con quella di disastro, attribuendo all'evento della compromissione un significato “residuale” rispetto a quelli descritti dalla clausola definitoria dell'articolo 452-*quater* comma 2 c.p., quale ipotesi di danneggiamento che,

⁶⁹ Così anche FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, Milano, 2015, 79.

⁷⁰ In tema, si rinvia a Cappai, [Un “disastro” del legislatore: gli incerti rapporti tra l'art. 434 c.p. e il nuovo art. 452-*quater* c.p.](#), in *questa Rivista*, 14 giugno 2016.

⁷¹ Sul punto si veda la differente tesi di Catenacci, *I delitti contro l'ambiente fra aspettative e realtà*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, 9, 1075, per cui una compromissione “significativa” starebbe a indicare un danno irreversibile, mentre un deterioramento ugualmente “significativo” si riferirebbe a un danno grave ma reversibile.

lungi dal configurarsi come tendenzialmente irrimediabile, non assurge in termini di gravità ai livelli degli eventi disastrosi⁷².

Pertanto, se ben si intende il *dictum* della Corte – non immune, come usuale, di un certo grado di cripticità – l'interprete, di fronte a un episodio di contaminazione ambientale, è chiamato a operare secondo due diversi e consequenziali *step* ermeneutici.

In prima battuta, cioè, occorre “pesare” l'entità del danno cagionato alla matrice di riferimento sotto il profilo effettuale, in base a uno *standard* di tipo non soltanto quantitativo-aritmetico ma anche qualitativo, al fine di escludere la sussistenza dei connotati tipici di un disastro giuridicamente inteso⁷³.

Effettuata questa preliminare “scrematura”, si tratta di stabilire se l'alterazione provocata dalla condotta criminosa abbia corrotto soltanto la “struttura” della matrice interessata, determinandone una modifica *in peius* delle sue qualità fisico-chimiche e cagionando così un semplice deterioramento della stessa⁷⁴, ovvero, in via gradatamente crescente, abbia intaccato pure i processi “funzionali” associati a quella risorsa ambientale cagionandone una compromissione.

Se tali indicazioni assolvono senza dubbio un'utile funzione di orientamento interpretativo, nondimeno non paiono del tutto sopiti i dubbi circa il rispetto da parte

⁷² Precisa Amendola, *La prima sentenza della Cassazione*, cit., nota 13, che la compromissione comporta effetti gravi e duraturi nel tempo, mentre il deterioramento implica un pregiudizio tendenzialmente minore. Cfr. altresì Parodi- Gebbia- Bortolotto-Corino, *I nuovi delitti ambientali* (l. 22 maggio 2015, n. 68), Milano, 2015, 25, per cui la compromissione richiamerebbe «l'idea di una “mutazione o trasformazione” in senso negativo della condizione originaria [...] caratterizzata da un dato temporale o da criteri “tecnico-economici” integrativi», ossia «un mutamento radicale e generalizzato delle caratteristiche intrinseche di un bene che non è reversibile in termini naturali, ma che può esserlo in funzione dell'intervento di fattori esterni»: gli Autori distinguono, problematicamente, tra processi naturali connessi al trascorre del tempo e interventi esterni, presumibilmente ad opera dell'uomo, escludendo di fatto dal campo applicativo dell'inquinamento ambientale contaminazioni di lunga durata, suscettibili però di essere rimate dal “corso” degli eventi naturali, e introducendo una discutibile linea di demarcazione a seconda dell'autore del fatto interruttivo dell'evento tipico. In tal senso, cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, [Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 957 Micillo, C. 342 Realacci e C. 1814 Pellegrino recanti disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e l'azione di risarcimento del danno ambientale, nonché delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale](#), seduta n. 8, 10 dicembre 2013, audizione BERNASCONI.

⁷³ Aggiunge Battarino, *“Detto in modo chiaro”*, cit., nota 3, che in tema di disastro ambientale il requisito di irreversibilità di cui all'ipotesi dell'articolo 452-*quater* comma 2 n. 1) c.p. deve essere correttamente inteso, giacché «scientificamente si può affermare che in tempi futuri, incerti o comunque estesi in maniera non calcolabile, qualsiasi sistema può tendere a recuperare un riequilibrio per via naturale»; pertanto, l'irreversibilità è «quella che colloca il riequilibrio naturale in quei tempi futuri, incerti o comunque estesi in maniera non calcolabile», mentre «laddove il riequilibrio sia raggiungibile con un intervento umano» verrà in considerazione l'ipotesi di cui al n. 2).

⁷⁴ Ancora Parodi-Gebbia-Bortolotto-Corino, *I nuovi delitti ambientali*, cit., 25, ritengono che il deterioramento alluda a «un “attacco” ai beni contemplati dalla norma di impatto minore rispetto alla compromissione, tale da non snaturare le caratteristiche del bene».

della disposizione del fondamentale principio di precisione-tassatività⁷⁵, che – com'è noto – deve ispirare l'azione del legislatore in materia penale⁷⁶.

5. Le incerte declinazioni degli indici di significatività e misurabilità.

L'opera di ricostruzione ermeneutica del perimetro di tipicità dell'inquinamento ambientale trova un momento essenziale nell'analisi dei due requisiti che l'articolo 452-bis c.p. riferisce agli eventi di compromissione e deterioramento.

Si allude, cioè, agli elementi della significatività e della misurabilità⁷⁷ che, qualificando sotto il profilo qualitativo e quantitativo gli effetti della condotta inquinante, svolgono una importante funzione di selezione dei comportamenti penalmente rilevanti, escludendo i fatti di minore rilievo⁷⁸.

Una simile caratterizzazione, che qui è riferita agli eventi di danno del delitto, ricorre tra l'altro anche nella definizione del danno ambientale di cui all'articolo 300 T.U.A., indicato quale (il corsivo è di chi scrive) «deterioramento *significativo* e

⁷⁵ Sul principio di precisione, quale corollario della riserva di legge (insieme ai principi di determinatezza e di tassatività), cfr. MARINUCCI-DOLCINI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, 5^a ed. aggiornata da Dolcini e Gatta, Milano, 2015, 63 ss. In dottrina, seppur con terminologie parzialmente coincidenti, FIANDACA-MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, 7^a ed., Bologna, 2014, 85 ss.; MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, 9^a ed., Padova, 2015, 61 ss.

⁷⁶ LO MONTE, *Art. 452-bis c.p.: la locuzione «compromissione o deterioramento significativi e misurabili» all'esame dei giudici di legittimità*, in *Dir. e giur. agr., alim. e amb.*, 2016, 6, 5 ss.; SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68*, cit., 204 ss.; Id., *I delitti di inquinamento ambientale e di disastro ambientale in una recente proposta di riforma del legislatore italiano*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2015, 1-2, 218; VERGINE, *I nuovi delitti ambientali: a proposito del D.D.L. n. 1345/2014*, in *Amb. & svil.*, 2014, 6, 447. Sul rispetto dei principi di tassatività e determinatezza nel diritto penale ambientale, si veda SEVERINO DI BENEDETTO, *I profili penali connessi alla bonifica dei siti inquinati*, in *Amb. & svil.*, 2000, 5, 417 ss.

⁷⁷ Gli aggettivi in questione hanno sostituito, nella formulazione legislativa, il precedente riferimento a un inquinamento «rilevante», che, fin da subito criticato per la sua vaghezza, aveva destato perplessità in ordine al rispetto del principio di determinatezza. In tema, peraltro, si può incidentalmente ricordare come Corte cost., 16 maggio 1989, n. 247, in *Foro it.*, 1989, I, 1685, abbia dichiarato non fondata una questione di legittimità costituzionale del reato di frode fiscale di cui all'articolo 4 comma 1 n. 7) l. 7 agosto 1982, n. 516 (oggi abrogato), ritenendo in quella sede che la «misura rilevante» dell'alterazione relativa al risultato della dichiarazione non integrasse un elemento costitutivo della fattispecie («indica, invero, il "peso" del carico offensivo del delitto ma non entra, non fa parte della qualità offensiva del delitto stesso»), quanto piuttosto una condizione obiettiva di punibilità («costituisce, soltanto, filtro selettivo, che non incide sulla dimensione intrinsecamente offensiva del fatto, ma ne connota solo la gravità, contrassegnando il limite a partire dal quale l'intervento punitivo è ritenuto opportuno»), esulando così dalla sfera del dolo. Sul rispetto del principio di determinatezza da parte del legislatore penale, si veda altresì Corte cost., 13 gennaio 2004, n. 5, in *Dir. & giust.*, 2004, 5, 29, con nota di NATALINI, *Clausole generali e principio di determinatezza della norma penale*; Corte cost., 6 febbraio 1995, n. 34, in *Giust. pen.*, 1995, I, 135, e in *Foro it.*, 1995, I, 2773, con nota di VISCONTI, *Determinatezza della fattispecie e bilanciamento degli interessi*; Corte cost., 12 gennaio 1995, n. 31, in *Giur. cost.*, 1995, 1, 336, con nota di RIVELLO, *Gli «eccessi» di cui all'art. 174 comma 1 n. 3 c.p.m.p. ed il principio di determinatezza della fattispecie criminosa*; Corte cost., 25 marzo 1993, n. 122, in *Cass. pen.*, 1994, 251.

⁷⁸ Ritiene essenziale tale qualificazione AMENDOLA, *La prima sentenza della Cassazione*, cit., atteso che «qualsiasi immissione nell'ambiente ne provoca una alterazione»; *contra*, MASERA, *I nuovi delitti contro l'ambiente*, cit., 5; TELESCA, *Osservazioni sulla l. n. 68/2015*, cit., 21.

misurabile»⁷⁹, nonché nella sua declinazione eurounitaria, contenuta nell'articolo 2 della direttiva 2004/35/CE, ove esso viene inteso come «mutamento negativo *misurabile* di una risorsa naturale o un deterioramento *misurabile* di un servizio di una risorsa naturale».

La significatività – come visto – pur non spingendosi fino al punto di implicare l'irreversibilità dell'inquinamento, impone la sussunzione al di sotto dell'articolo 452-*bis* c.p. delle sole situazioni di inquinamento ambientale serie e non fugaci⁸⁰, con conseguente esclusione di fenomeni a effetti contingenti o di breve durata⁸¹, denotando «incisività e rilevanza».

Tuttavia, non sembrando sufficiente l'adozione di un criterio meramente temporale, autorevole dottrina propone di adottare un concetto unitario di significatività, che risulti dall'applicazione di un duplice indice⁸².

Da una parte, pur tenendosi ferma la rilevanza della durata temporale degli effetti dell'inquinamento, se ne articola l'applicazione differenziando correttamente tra condotta ed evento, nel senso di ritenere integrato il requisito in esame anche in presenza di contaminazioni di breve durata capaci di generare effetti gravi e irreversibili, nonostante il fenomeno sia destinato a scomparire rapidamente.

Dall'altra, si introduce quale indice di valutazione quello della gravità dell'inquinamento, da intendersi sotto il profilo della intensità e dell'estensione degli effetti in riferimento alla matrice compromessa o deteriorata, in termini di chiara evidenza dell'evento dannoso in virtù delle sue dimensioni⁸³.

Si propende, quindi, per un approccio misto, che coniughi l'aspetto quantitativo dell'inquinamento con un profilo eminentemente qualitativo; con la precisazione che sarà proprio quest'ultimo, nei casi più dubbi, ad assumere efficacia dirimente ai fini della qualificazione della fattispecie concreta, ritagliandosi questa un proprio autonomo spazio di operatività a mezza via tra l'estremo superiore della irreversibilità (o quasi-irreversibilità) tipica del disastro e l'estremo inferiore dato dal superamento non concretamente pericoloso sanzionato dalle contravvenzioni ambientali⁸⁴.

⁷⁹ Cfr. [Padovani](#), *Legge sugli ecoreati*, cit., 11.

⁸⁰ Si noti, peraltro, come episodi inquinanti a ridotta carica offensiva non rientrerebbero nel campo applicativo della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, stante la preclusione oggettiva di cui all'articolo 131-*bis* comma 1 c.p., che prevede il limite edittale della pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni (l'articolo 452-*bis* c.p. prevede, per la fattispecie-base, la pena della reclusione da due a sei anni).

⁸¹ [Ruga Riva](#), *Il delitto di inquinamento ambientale*, cit., 5 ss.

⁸² La tesi è ancora di [Ruga Riva](#), *Il delitto di inquinamento ambientale*, cit., 6. Sempre in relazione agli indici di inquinamento, [SANNA](#), *Il delitto di inquinamento. Elementi tecnici e procedure*, in *Lexambiente.it*, 26 gennaio 2017, 7, suggerisce un approccio composito: da un lato, per quanto attiene agli aspetti strutturali dell'inquinamento, occorrerà svolgere una comparazione tra i valori assunti dai parametri (chimici, biologici e fisici) del comparto ambientale di riferimento con quelli propri del medesimo comparto ma in assenza di qualsivoglia fenomeno inquinante; dall'altro, quanto alle modifiche funzionali della risorsa interessata, sarà necessario valutare gli utilizzi di cui quella matrice è suscettibile, nella concreta situazione di spazio e di tempo, rispetto a quelli naturali possibili e legittimi.

⁸³ [Molino](#), *Novità legislative*, cit., 5.

⁸⁴ [Bell-Valsecchi](#), *Il nuovo delitto di disastro ambientale*, cit., 79.

Alla luce dell'applicazione combinata di tali criteri emerge come, nel caso di cui al ricorso, seppur l'effetto sulla matrice acquatica non potesse considerarsi significativo, certamente poteva qualificarsi tale l'effetto sulla compromissione della fauna (in relazione, cioè, alla rilevata moria di mitili): tuttavia, in sede di riesame, si era ritenuta mancante la prova del nesso di causalità tra condotta (dragaggio) ed evento (moria di mitili), giacché quest'ultima si era verificata proprio nel periodo in cui le operazioni di bonifica venivano effettuate in modo corretto e non si era più riproposta allorché venivano perpetrate le reiterate violazioni delle prescrizioni.

Ancor più problematico, se possibile, risulta l'indice della misurabilità.

Per la Cassazione, in termini generali, può dirsi misurabile «ciò che è quantitativamente apprezzabile⁸⁵ o, comunque, oggettivamente rilevabile» secondo un giudizio di relazione⁸⁶.

Il requisito della misurabilità così genericamente definito, tuttavia, è suscettibile di essere variamente coniugato: sia in senso astratto, quale possibilità di formulare una valutazione quantitativa del danno – il che però lo renderebbe sostanzialmente superfluo, atteso che ogni danno ambientale, se adeguatamente rilevato, può essere espresso in termini numerici; sia in senso concreto, quale possibilità che, alla luce dei dati scientifici acquisibili, possa essere realizzata una valutazione quantitativa dello stesso⁸⁷.

Sotto diverso profilo, la misurabilità non potrebbe essere intesa come effettiva misurazione degli eventi dannosi, atteso che l'articolo 452-*bis* c.p. non rinvia – almeno in modo esplicito – «a limiti imposti da specifiche disposizioni o a particolari metodiche di analisi»: il che, in assenza di altri elementi indicativi, inibisce fin dall'origine la tentazione di ricorrere a referenti extrapenali, escludendo così «l'esistenza di un vincolo assoluto per l'interprete correlato a parametri imposti dalla disciplina di settore»⁸⁸, quali

⁸⁵ Per [Molino](#), *Novità legislative*, cit., 5, la misurabilità allude alla possibilità di quantificare l'alterazione sia con riferimento alle matrici ambientali aggredite, che in relazione ai parametri scientifici di natura biologica, chimica, organica e naturalistica, richiamando quella progressione crescente del danno ambientale contenuta nel già citato articolo 18 della legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente.

⁸⁶ Secondo [Battarino](#), *“Detto in modo chiaro”*, cit., il giudizio circa la misurabilità degli eventi implica «una valutazione differenziale tra la condizione *quo ante* di uno o più tra matrici/oggetti [...] e quella derivata dalla condotta lesiva dell'ambiente». In termini analoghi, [Siracusa](#), *I delitti di inquinamento*, cit. 218, per cui «il richiamo alla *misurabilità* [...] circoscrive l'offesa alle lesioni che siano concretamente accertabili, alla stregua del livello di contaminazione del corpo recettore di riferimento», imponendo «una comparazione a posteriori tra lo stato dell'ambiente così come era in quel particolare contesto empirico di azione, prima che essa producesse i suoi effetti, e lo stato di qualità dell'ambiente così come risulta, dopo aver subito l'intervento di quell'azione».

⁸⁷ [Masera](#), *I nuovi delitti contro l'ambiente*, cit., 5.

⁸⁸ Così anche [Ramacci](#), *Prime osservazioni*, cit.; [Ruga Riva](#), *I nuovi ecodelitti. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, Torino, 2015, 11. Per una tesi intermedia, cfr. [Patrono](#), *I nuovi delitti contro l'ambiente*, cit., 11 e nota 17. *Contra*, nel senso che la norma richiami implicitamente i limiti soglia, [Siracusa](#), *La legge 22 maggio 2015, n. 68*, cit., 205.

le concentrazioni soglia di rischio (CSR) rilevanti nell'ambito della disciplina della bonifica di cui agli articoli 242 ss. T.U.A.⁸⁹.

Tanto più che – ricorda la Suprema Corte – il superamento di simili parametri (o soglie) non implica, in termini assoluti e in via immediata, un giudizio positivo circa la causazione di una situazione di danno o di pericolo per la matrice ambientale, in cui si sostanziano gli eventi delittuosi descritti dalla fattispecie incriminatrice, «potendosi peraltro presentare casi in cui, pur in assenza di limiti imposti normativamente, tale situazione sia di macroscopica evidenza o, comunque, concretamente accertabile»⁹⁰.

Tale affermazione, peraltro, non implica un totale svilimento di detti parametri, giacché gli stessi, lungi dall'integrare una presunzione assoluta di inquinamento, possono comunque fornire un contributo utile, nella prospettiva di verificare la significatività del *vulnus* arrecato all'ambiente, mediante una verifica dell'entità dello scostamento rispetto ai limiti di legge e della loro ripetitività⁹¹.

In tale direzione, la più marcata offensività delle condotte di inquinamento rispetto alle mere violazioni formali, sanzionate a titolo contravvenzionale dal T.U.A., potrebbe desumersi da una serie di indici sintomatici, identificabili nella frequenza e ampiezza degli sforamenti dei valori soglia, nella frequenza e gravità delle violazioni delle prescrizioni, nella gravità e persistenza diacronica degli effetti della contaminazione sulle componenti ambientali (anche in considerazione dell'estensione dell'inquinamento e della natura delle sostanze inquinanti) e, ancora, nell'entità dei costi di recupero, di ripristino o di bonifica in uno con il grado di difficoltà tecnica e la durata delle relative operazioni⁹².

Appare sufficientemente nitida la ricostruzione dei rapporti tra i valori-soglia di cui alla normativa di settore (in specie, del T.U.A.) e l'offesa, nella forma del danno, al bene giuridico tutelato dal delitto di inquinamento ambientale: ovverosia, secondo più specifica prospettiva, del nesso intercorrente tra le contravvenzioni in materia di tutela delle acque di cui all'articolo 137 T.U.A. e la più grave fattispecie codicistica.

Il significato assunto dai parametri, ove esistenti, è duplice e non univoco.

⁸⁹ Sulla procedura di bonifica ambientale e sui valori soglia, cfr. DE LEONARDIS, *La bonifica ambientale*, in AA.VV., *Trattato di diritto dell'ambiente*, diretto da Dell'Anno e Picozza, vol. II, Padova, 2012, 280 ss. e 297 ss.

⁹⁰ Tale ultima affermazione della Corte, tuttavia, genera – ad avviso di chi scrive – il rischio di un “cortocircuito” della fattispecie in esame, poiché non si comprende come sia possibile cagionare una compromissione o un deterioramento “misurabili” anche in assenza di limiti imposti dalla legge o da prescrizioni amministrative, laddove è lo stesso articolo 452-bis c.p. a richiedere che la condotta sia realizzata «abusivamente» (cioè, come visto poco sopra, in violazione di leggi o di provvedimenti autorizzatori): a meno di non propendere – il che, si ribadisce, non pare certo auspicabile – per una immediata precettività dei principi generali, disattendendo così la teoria del “rischio consentito”. A tal proposito, cfr. anche Amendola, *La prima sentenza della Cassazione*, cit., nota 15.

⁹¹ Suggestisce FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., 80, che in presenza di «parametri quali-quantitativi di riferimento fissati dal legislatore» occorre verificare «se lo scostamento sia stato significativo, cioè abbia raggiunto un livello di intensità tale da superare il mero pericolo derivante dalla violazione degli “standards” (eventualmente rilevante come contravvenzione), ma abbia comportato un danno effettivo e non ipotetico all'ambiente».

⁹² Ruga Riva, *I nuovi ecoreati*, cit., 11.

Infatti, se l'immissione inquinante che si attesti al di sotto dei limiti legislativamente previsti, rispettando le soglie fissate dalla normativa di settore, esclude la responsabilità ai sensi dell'articolo 452-*bis* c.p., nell'ipotesi opposta non è invece possibile giungere a una conclusione "simmetrica"⁹³.

Nel dettaglio, un eventuale superamento delle soglie di cui alla normativa ambientale non potrebbe assurgere a prova del pericolo concreto o del danno – quanto piuttosto del solo pericolo astratto tipico delle contravvenzioni del T.U.A – imponendo invece al giudice una valutazione globale di carattere qualitativo, necessariamente ancorata alle circostanze del caso concreto, volta ad accertare se lo "sforamento" tabellare, per ampiezza e per ripetitività⁹⁴, costituisca in effetti indizio di una compromissione o di un deterioramento⁹⁵.

In tale ottica, pertanto, se l'inquinamento ambientale – alla luce del significato attribuito all'evento di compromissione – confina "verso l'alto" con il delitto di disastro ambientale di cui all'articolo 452-*quater* c.p., il margine della fattispecie dovrebbe coincidere, "verso il basso", con il superamento delle CSR (punito *ex* articolo 257 T.U.A., ove non seguito da bonifica) che non abbia cagionato un inquinamento sostanzialmente rilevante⁹⁶.

6. L'ipertrofia delle componenti ambientali.

In chiusura, si ritiene necessario svolgere alcune brevi considerazioni in merito alla tipizzazione degli oggetti materiali del reato, individuati dal legislatore – alternativamente – nelle acque, nell'aria, in «porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo», in un ecosistema, nella biodiversità, anche agraria, nella flora e nella fauna.

Sul punto, preliminarmente, va segnalata l'opportuna eliminazione, nella versione definitiva del testo, del riferimento allo «stato» di qualità delle componenti "tradizionali" del bene giuridico dell'ambiente, poiché una simile precisazione avrebbe determinato una ricaduta di non poco momento sul perimetro applicativo della fattispecie: non sarebbe stato chiaro, cioè, se rilevassero soltanto le componenti materiali dell'ambiente ovvero anche le utilità che l'uomo può trarre dallo stesso⁹⁷.

Sin da una prima e superficiale lettura della disposizione emerge poi come, fra le matrici ambientali, soltanto quelle del suolo e del sottosuolo siano state caratterizzate in termini quantitativi dal legislatore, mentre manca una qualsiasi aggettivazione riferita alle acque e all'aria.

⁹³ Piras, *La rilevanza della "significatività" e "misurabilità" del danno ambientale*, in *Dir. & giust.*, 2016, 75, 13.

⁹⁴ Siracusa, *La legge 22 maggio 2015, n. 68*, cit., 205, sottolinea l'inidoneità di un singolo episodio di superamento dei valori soglia (ma anche di sforamenti sporadici e diluiti nel tempo) a integrare l'evento lesivo, giacché in tal caso l'offesa seppur misurabile non potrebbe dirsi significativa.

⁹⁵ Così, Ruga Riva, *Il delitto di inquinamento ambientale*, cit., 7 ss.

⁹⁶ In tal senso, Molino, *Novità legislative*, cit., 6; Bell-Valsecchi, *Il nuovo delitto di disastro ambientale*, cit., 79.

⁹⁷ Siracusa, *La legge 22 maggio 2015, n. 68*, cit., 206.

A ben vedere, tuttavia, la necessità che la condotta inquinante incida, con riferimento al suolo⁹⁸ e al sottosuolo, su porzioni estese o significative non sembra in grado di esplicare un'autentica efficacia selettiva.

Infatti, prescindendo dalla tautologica ripetizione del requisito della significatività – riferito da un lato all'evento del reato e dall'altro agli oggetti materiali in questione – i requisiti dell'estensione e della significatività, l'uno di tipo spaziale, l'altro di tipo quantitativo, appaiono del tutto generici e indeterminati: tanto più se giustapposti a concetti "ambigui" come quelli di compromissione e deterioramento, in uno con gli indici di significatività e misurabilità.

Senonché, se si vuole attribuire un senso alle parole, bisogna allora ritenere che il legislatore abbia inteso operare una diversa modulazione della fattispecie di inquinamento, a seconda che esso interessi le acque e l'aria ovvero il suolo e il sottosuolo.

In quest'ultimo caso, invero, l'area applicativa dell'incriminazione – già delimitata (e non poco) per tutte le matrici, da una parte, dal significato intrinseco (e sistematico) da attribuire ai termini «compromissione» e «deterioramento» e, dall'altra, dagli indici sintomatici della loro rilevanza («significativi e misurabili») – è, se possibile, ancor più ristretta dalla perimetrazione legislativa dell'area inquinata che deve risultare, sotto un profilo dimensionale, di una certa ampiezza⁹⁹ e, in relazione al contesto (territoriale, ambientale, agricolo, paesaggistico) di riferimento, di una certa entità¹⁰⁰: il che, presumibilmente, creerà non poche difficoltà in sede accertamento processuale, rimettendo alla già notevole discrezionalità del giudice l'ulteriore specificazione di detti profili di tipicità¹⁰¹.

⁹⁸ FONDERICO, *Alla ricerca della «pietra filosofale»: bonifica, danno ambientale e transazioni globali*, in *Giorn. dir. amm.*, 2009, 9, 917, ha suggestivamente definito il suolo come «interfaccia tra geosfera, atmosfera e idrosfera [...] fattore ambientale polifunzionale, di supporto vitale degli ecosistemi, tendenzialmente scarso e non rinnovabile».

⁹⁹ Problematica sarebbe l'ipotesi, prospettata in termini dubitativi in *Circolare 231*, maggio 2015, 5, 6, in cui fortissime concentrazioni di inquinanti risultino contenute in una ristrettissima porzione di terreno, all'apparenza difettando il requisito dell'estensione e sussistendo solo quello della significatività. Tuttavia, si noti come – stando alla lettera della disposizione – i due aggettivi, riferiti alle porzioni di suolo e sottosuolo, sono legati dalla congiunzione disgiuntiva «o», che pertanto non escluderebbe il requisito di tipicità pur in assenza di uno dei due indici.

¹⁰⁰ Per DE FALCO, *Delitti contro l'ambiente*, cit., 15, il requisito dell'estensione deve ritenersi riferito alla superficie interessata dall'evento inquinante, mentre l'elemento della significatività della porzione di suolo o sottosuolo allude alle sue caratteristiche di pregio, di rilevanza ovvero anche di già verificata compromissione del bene inciso.

¹⁰¹ La problematica, peraltro, non appare inedita, giacché il formante giurisprudenziale si è occupato in diverse occasioni e in differenti ambiti della definizione di simili requisiti: ad esempio, si veda la giurisprudenza in materia di «ingenti quantitativi di rifiuti» ex articolo 260 T.U.A. (fra le altre, Cass., sez. III, 10 luglio 2008, n. 30847, in *Dir. e giur. agr., alim e amb.*, 2009, 1, 46, con nota di COSTANTINO, *La giurisprudenza della Cassazione ritorna sul traffico illecito dei rifiuti. Nuovi chiarimenti o nuovi dubbi?*) o sulla circostanza aggravante di «quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope» ex articolo 80 comma 2 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (fra le altre, Cass. pen., sez. IV, 12 ottobre 2016, n. 49619, in *Dir. & giust.*, 24 novembre 2016, con nota di GASPARRI, *Trasporto di 30 kg di marijuana: l'ingente quantità è fuori discussione*). Sul tema, da ultimo, anche per le considerazioni sul rispetto del principio di legalità, CHIBELLI, [La "ingente quantità" di stupefacenti: la "storia senza fine" di un'aggravante al bivio tra legalità in the books e legalità in action](#), in *questa Rivista*, 3 febbraio 2017.

Tali considerazioni non escludono tuttavia – come sottolineato anche dalla Cassazione – che pure in relazione alle meno “qualificate” matrici delle acque e dell’aria l’estensione e l’intensità dell’inquinamento assumano un certo peso specifico; se è innegabile, infatti, che detti elementi naturali si “prestano”, per caratteristiche specifiche, a una «più accentuata diffusività» di eventuali immissioni inquinanti, nondimeno una loro contaminazione che assuma un minimo rilievo difficilmente potrà integrare il requisito di significatività (richiesto in relazione agli eventi del reato).

Notevoli perplessità destano, sempre sotto il profilo della scarsa precisione, anche gli oggetti materiali di cui al n. 2) dell’articolo 452-*bis* c.p., in cui si manifesta la preoccupante incontinenza verbale da cui pare affetto il legislatore ambientale.

Per quanto concerne l’inquinamento di «un ecosistema», l’attuale formula risulta certamente più desiderabile rispetto alla precedente, caratterizzata dall’uso dell’articolo determinativo («l’ecosistema»), che avrebbe ristretto la tutela penale a tale entità complessivamente intesa, escludendo ipotesi di aggressioni a micro-contesti ambientali (quali aree ben delimitate e caratterizzate da specifiche biodiversità); il che impone di rapportare l’evento dannoso non a un concetto assoluto e universale, ma a un singolo e determinabile ecosistema su cui la condotta criminosa possa effettivamente incidere.

Valgono tuttavia i ricorrenti rilievi critici in termini di indeterminatezza del sostantivo utilizzato, per cui il legislatore del 2015 non ha profuso un ulteriore sforzo definitorio¹⁰².

In realtà, una definizione compiuta di ecosistema è rinvenibile nel nostro ordinamento¹⁰³, ma non pare che essa, considerata la collocazione topologica della norma e il suo rango nel sistema delle fonti¹⁰⁴, possa svolgere più che una funzione di orientamento per l’interprete; adottando invece la sua accezione comune, l’ecosistema potrebbe identificare l’insieme degli organismi viventi, dell’ambiente fisico circostante

¹⁰² Sul punto, si noti che il legislatore utilizza in diversi luoghi dell’ordinamento il concetto di ecosistema (all’interno del T.U.A., nonché nell’articolo 117 comma 2 lett. s) Cost. in materia di riparto di competenze tra Stato e Regioni), allo stesso riferendosi (talora mediante giustapposizione) come a un’entità ontologicamente diversa dall’ambiente. A tal proposito, si può ricordare come la Relazione illustrativa a un precedente disegno di legge (atto C. 2692, recante «[Disposizioni concernenti i delitti contro l’ambiente. Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della relativa disciplina](#)») riconoscesse espressamente che il testo normativo non forniva una definizione di “ecosistema”, che peraltro poteva essere indicato, genericamente, come «un ambito più circoscritto rispetto al concetto di ambiente, per indicare una situazione di equilibrio naturale autonomo rispetto ad altri ecosistemi; l’ambiente, invece, ricomprende, secondo la definizione più accreditata, non solo il complesso delle situazioni di naturalità, ma anche il complesso costruito dall’uomo, suscettibile di tutela non solo per i suoi aspetti naturali ed economici, ma in quanto elemento qualificante la realizzazione di un c.d. “sviluppo sostenibile”».

¹⁰³ Si veda il d.P.C.M. 27 dicembre 1988, allegato 1 (recante norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale), che alla lett. e) definisce gli «ecosistemi» come «complessi di componenti e fattori fisici, chimici e biologici tra loro interagenti ed interdipendenti, che formano un sistema unitario e identificabile (quali un lago, un bosco, un fiume, il mare) per propria struttura, funzionamento ed evoluzione temporale».

¹⁰⁴ Si allude, cioè, a una possibile violazione del principio di riserva di legge in materia penale. Per una visuale sul dibattito circa la natura – assoluta, “tendenzialmente assoluta” o relativa – della riserva, si veda GAROFOLI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, XII ed., Roma, 2016, 50 ss., e la bibliografia ivi citata.

(l'*habitat*) e delle relazioni biotiche e chimico-fisiche all'interno di uno spazio definito della biosfera¹⁰⁵.

Non sembra ammissibile – come da taluno prospettato¹⁰⁶ – un'opera di estensione della nozione di ecosistema, tale da attirare nella sua sfera semantica, seppur in via mediata, profili attinenti al bene della salute pubblica. Una simile soluzione, che già in via preliminare non sembra trovare conforto alcuno nel dato letterale, innescherebbe poi problemi interferenziali di non poco momento con la fattispecie di disastro ambientale di cui all'articolo 452-*quater* comma 2 n. 3) c.p. (c.d. disastro sanitario), rispetto alla quale sono ravvisabili pericolosi profili di sovrapposizione.

A ben vedere, infatti, la compromissione significativa e misurabile di un ecosistema *ex* articolo 452-*bis* c.p., potenzialmente lesiva – secondo la tesi esposta – anche dei riflessi positivi che questo genera per la salute, non sembra poi così lontana – scomponendo la fattispecie e cambiando l'ordine dei fattori – dalla «offesa alla pubblica incolumità» (di cui la salute è una componente) che «in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione delle compromissioni o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo» cagiona il disastro ambientale.

Non è chiaro, in ogni caso, l'apporto che detto elemento è destinato a fornire sotto il profilo della tutela penale, atteso che la lesione rilevante di un'entità così ampia e onnicomprensiva presuppone (naturalisticamente, ancor prima che giuridicamente) un'aggressione alle matrici ambientali singolarmente considerate, che dell'ecosistema stesso sono parte integrante, ugualmente sanzionata ai sensi del n. 1) dell'articolo 452-*bis* c.p.: lo spazio residuo di incriminazione, dunque, può riguardare soltanto la compromissione di un ecosistema che non sia “passata” – circostanza che, francamente, pare di difficile verificabilità empirica – per una previa compromissione di una matrice ambientale¹⁰⁷.

Considerazioni analoghe sembrano riproponibili anche in riferimento alla nozione di biodiversità¹⁰⁸ (anche agraria), la cui oscurità semantica, viaggiando di pari

¹⁰⁵ Molino, *Novità legislative*, cit., 6 ss. Cfr. anche la definizione di ecosistema fornita da LA SPINA, *Il delitto di inquinamento ambientale doloso*, in AA.VV., *Il nuovo diritto penale ambientale*, a cura di Manna, Roma, 2016, 52, quale insieme degli organismi viventi (fattori biotici) e della materia non vivente (fattori abiotici) che interagiscono in un determinato ambiente, costituendo un sistema autosufficiente e in equilibrio dinamico.

¹⁰⁶ FIMIANI, *La tutela penale dell'ambiente*, cit., 84, ritiene che la nozione di ecosistema possa acquisire un significato più ampio, fino a ricomprendere anche i riflessi positivi che dall'interazione tra le componenti di un contesto naturalistico derivino per la salute della collettività. In tal senso, deporrebbe anche Cass., sez. III, 4 febbraio 1993, pm in proc. De Lieto, in *C.E.D. Cass.*, rv. 193636, che definisce l'ecosistema come «ambiente biologico naturale, comprensivo di tutta la vita vegetale ed animale ed anche degli equilibri tipici di un habitat vivente».

¹⁰⁷ Osservano Bell-Valsecchi, *Il nuovo delitto di disastro ambientale*, cit., 75, che, in ottica accusatoria, ai fini della contestazione dell'ipotesi di cui all'articolo 452-*bis* comma 1 n. 2), non basterebbe provare un fatto di grave compromissione di una matrice ambientale, ma occorrerebbe la dimostrazione che l'inquinamento ha determinato la rottura di «un equilibrio tra componenti biotiche e abiotiche di un sistema unitario identificabile». Per alcune esemplificazioni pratiche, in chiave critica, cfr. Masera, *I nuovi delitti contro l'ambiente*, cit., 6.

¹⁰⁸ Per una definizione si veda l'articolo 2 della Convenzione ONU sulla diversità biologica (c.d. CBD), sottoscritta a Rio De Janeiro il 5 giugno 1992, per cui la «diversità biologica» indica «la variabilità degli

passo alla sua superfluità, addensa ulteriormente i già rilevati limiti derivanti dalla insufficiente opera di tipizzazione degli oggetti materiali del reato¹⁰⁹.

Più facilmente identificabili, invece, paiono i concetti di flora e fauna, diretta espressione – al pari delle matrici ambientali “classiche” – delle indicazioni della direttiva 2008/99/CE, che identificano, rispettivamente, l’insieme delle specie vegetali (spontanee, naturalizzate o largamente coltivate) e animali, che occupano e vivono in un determinato ambiente biologico o contesto territoriale.

7. Considerazioni conclusive.

Alla luce delle considerazioni appena svolte, sembra doveroso ribadire, anche in questa sede, il giudizio sulla disposizione dell’articolo 452-*bis* c.p., peraltro già emerso in più momenti dell’analisi della fattispecie: nel senso, cioè, di confermare i rilievi critici formulati con riferimento alla struttura del reato, in punto di precisione e determinatezza del fatto tipico, anche alla luce di una lettura della norma nel sistema dei delitti contro l’ambiente.

Le perplessità sollevate in relazione agli elementi costitutivi dell’inquinamento ambientale hanno trovato conferma anche nel secondo approdo giurisprudenziale cui si è fatto riferimento in sede introduttiva¹¹⁰, le cui vicende meritano di essere brevemente ripercorse.

Dinanzi alla richiesta di sequestro preventivo di due depuratori formulata dal pubblico ministero¹¹¹, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno aveva emesso provvedimento di rigetto, successivamente appellato dall’organo inquirente dinanzi al medesimo Tribunale; quest’ultimo, nell’accogliere parzialmente l’impugnazione, disponeva il sequestro preventivo di tali impianti con riferimento a talune soltanto delle fattispecie contestate, escludendo in particolare la configurabilità del *fumus* relativo al delitto di inquinamento ambientale.

organismi viventi di ogni origine, inclusi tra l’altro gli ecosistemi terrestri, marini e gli altri ecosistemi acquatici e i complessi ecologici di cui fanno parte; essa comprende la diversità all’interno di ogni specie, tra le specie e degli ecosistemi».

¹⁰⁹ Sul concetto di biodiversità, si veda BUIATTI, *La biodiversità*, Bologna, 2007; DANSERO, *Politiche per l’ambiente*, Torino, 1996, 35 ss.; GRASSO, *La tutela degli animali nella prospettiva della «Tutela dell’ambiente e dell’ecosistema»*, in AA.VV., *Trattato di BioDiritto*, a cura di Rodotà e Zatti, Milano, 2011, 312 ss. Per una rassegna delle diverse connotazioni della biodiversità, si rinvia a AA.VV., *Tutela della biodiversità tra affermazione politica e valutazione economica*, Milano, 2002, 33 ss.

¹¹⁰ Cass., sez. III, 12 luglio 2016 (9 novembre 2016), n. 46904, cit.

¹¹¹ La richiesta ipotizzava, a carico taluni soggetti (amministratori locali, responsabili del settore tecnico del Comune, legale rappresentante e responsabile tecnico della società affidataria della gestione dei depuratori), la consumazione delle fattispecie di scarico in violazione dei valori-limite (articolo 137 comma 5 T.U.A.), di danneggiamento aggravato (articolo 635 comma 2 n. 3) c.p.), di getto di cose pericolose (articolo 674 c.p.), di alterazione del paesaggio (articolo 181 comma 1-*bis* d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e di inquinamento ambientale (articolo 452-*bis* c.p.), con riferimento a condotte di immissione nel suolo, in corsi d’acqua superficiali e nel mare di acque derivanti da impianti di depurazione non rispettose dei parametri di cui alla tabella 4 dell’allegato 5, dei parametri solidi sospesi totali, azoto ammoniacale, nh4 ed escherichiacoli.

Nel dettaglio – e qui emergono alcuni dei nodi problematici già evidenziati – il giudice di appello ha escluso la ricorrenza del reato di cui all'articolo 452-*bis* c.p. facendo perno sul dato testuale della disposizione che, nel ricorrere a concetti quale compromissione, significatività, misurabilità e porzioni estese e significative del suolo e del sottosuolo, tradirebbe la volontà del legislatore di riferirsi a «condotte inquinanti che assumessero aspetti quantitativi e qualitativi davvero rilevanti ed estesi».

Una riflessione più approfondita è poi dedicata al requisito – particolarmente controverso – della misurabilità che, scontando una sua (inopportuna) ricostruzione in termini di concretezza, vorrebbe indicare che «la punibilità possa configurarsi solo ove si sia effettuato un accertamento tecnico specifico sul grado degli agenti inquinanti e sul loro rapporto con gli elementi naturali del corpo fisico recettore»¹¹².

Le argomentazioni offerte dall'ordinanza resa all'esito del giudizio di appello cautelare sono state oggetto di una (in parte condivisibile) critica da parte del pubblico ministero che, nel proporre ricorso per cassazione, adottava una ricostruzione alternativa della fattispecie di inquinamento ambientale.

Tale opzione ermeneutica ritiene, correttamente, che il reato in questione sanzioni le condotte “intermedie”, che si collocano a mezza via tra le contravvenzioni del T.U.A. e il delitto di disastro ambientale *ex* articolo 452-*quater* c.p., costituendo il tassello di un più ampio «sistema penale di tutela crescente».

Nello specifico, il delitto di inquinamento ambientale, di portata “residuale” rispetto al più grave reato di disastro, contemplerebbe due diverse fattispecie, autonomamente identificabili grazie all'utilizzo della congiunzione disgiuntiva.

A un primo livello, cioè, sarebbe sanzionato, in caso di compromissione delle componenti ambientali, un reato di pericolo comprensivo delle ipotesi di «esposizione a rischio di danno», in applicazione dei citati principi di precauzione e di prevenzione.

Uno stadio di tutela ulteriore sarebbe poi rappresentato dall'incriminazione dei casi di deterioramento, quale reato di danno che richiede un accertamento in concreto della lesione arrecata al bene-ambiente¹¹³.

Il mutamento di approccio insito nella tesi accusatoria portava a ritenere integrato il fatto di inquinamento, attesa la sussistenza, nel caso concreto, di una situazione di estesa alterazione delle matrici considerate (suolo, fiume, mare), perdurante nel tempo (dal 2012 ad oggi) e capace di determinare un grave *vulnus* all'ecosistema di riferimento, inteso come «l'insieme di tutti gli esseri viventi che si trovano in un determinato ambiente fisico chimico, e le relazioni reciproche che intercorrono sia tra di essi che tra essi e l'ambiente circostante».

¹¹² Da una simile opzione interpretativa discenderebbe – il che appare francamente inaccettabile – l'impossibilità di configurare un inquinamento ambientale in forma tentata: infatti, secondo il Tribunale di Salerno, «se per il perfezionamento della condotta è necessario che sia cristallizzato l'elemento della misurabilità della compromissione o del deterioramento, appare consequenziale, per la materializzazione del reato, procedere in facto a tale misurazione, con la conseguenza che una volta eseguita, il delitto potrebbe solo o consumarsi o restare inconfigurabile».

¹¹³ Ricostruisce la fattispecie in termini analoghi AMOROSO, *Per tutte le ipotesi scatta il raddoppio della prescrizione*, in *Guida dir.*, 2015, 25, 37.

Tale circostanza – confermata anche dal riconosciuto *fumus* dei reati di danneggiamento e di getto di cose pericolose¹¹⁴ – denotava una condizione di compromissione o deterioramento insistente «in maniera diretta e significativamente negativa sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo ovvero sul potenziale ecologico delle acque», nonché sul terreno, in modo idoneo da «creare un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente».

Se le censure mosse al provvedimento di appello sono state accolte dalla Cassazione – che ha annullato con rinvio l'ordinanza per violazione di legge – la ricostruzione della fattispecie offerta dal pubblico ministero non pare esente da criticità.

In primo luogo, non si condivide l'analisi della fattispecie astratta nella parte in cui suggerisce una disgiunzione tra gli eventi del reato sotto il profilo dell'offesa al bene giuridico, qualificando l'inquinamento da compromissione come reato di pericolo e quello da deterioramento come reato di danno; non si vede, infatti, come il termine «compromissione» possa costituire un requisito di pericolo (presumibilmente concreto, considerati gli indici di significatività e misurabilità), giacché dal punto di vista semantico esso sembra semmai rinviare a un approfondimento dell'offesa già coperta dalla contestazione del «deterioramento».

Sotto diverso angolo visuale, non sembra auspicabile, né tantomeno consentito dalla lettura sistematica della fattispecie, introdurre in modo arbitrario nell'area di tutela penale le eventuali conseguenze dannose per la salute umana che determinati fenomeni di contaminazione delle matrici ambientali possano generare, in via diretta o mediata; a parere di chi scrive, infatti, i profili dell'incolumità pubblica sono, e devono essere, estranei all'incriminazione di inquinamento, a pena di una sovrapposizione applicativa con l'ipotesi di disastro ambientale *ex* articolo 452-*quater* comma 2 lett. c), maggiormente idonea a reprimere, anche a livello sanzionatorio, episodi di immissione di sostanze inquinanti che espongano a pericolo o producano effetti lesivi su un numero elevato di persone.

Le ricadute sulla salute umana che il fatto di contaminazione eventualmente produca, peraltro, non potranno essere surrettiziamente recuperate neppure mediante l'adozione di un'ampia nozione di ecosistema, entità che – come visto – se pur può prestarsi a ricomprendere gli aspetti “relazionali” delle caratteristiche chimico-fisiche di un certo contesto, difficilmente potrebbe abbracciare gli effetti “da rimbalzo” che la sua lesione riverberi sul bene della salute.

Se la vicenda processuale appena esaminata fornisce un quadro indicativo dello stato di disorientamento interpretativo in cui fluttua la giurisprudenza, ben si possono comprendere le previsioni pessimistiche che l'attuale panorama normativo lascia presagire.

¹¹⁴ Sui problematici rapporti tra le fattispecie di cui agli articoli 635 e 674 c.p. e quella di inquinamento ambientale, si rinvia alle considerazioni di VERGINE, *A proposito della prima (e della seconda) sentenza della Cassazione sul delitto di inquinamento ambientale*, in *Amb. & svil.*, 2017, 1, 13.

Si è infatti osservato come l'indeterminatezza delle nozioni utilizzate dal legislatore innescherà in sede processuale – fornendo un formidabile *assist* in ottica difensiva – vere e proprie battaglie tra consulenti delle parti e periti¹¹⁵, con un generale appesantimento dell'accertamento giudiziale.

Altresì – ma non pare questa la sede per una disamina della problematica – emergerà, come già testimoniato da precedenti vicende in tema di disastro ambientale innominato, un rilevante “contenzioso” in tema di prova del nesso causale tra condotta ed evento, soprattutto in casi di singoli inquinamenti su matrici ambientali già vulnerate da risalenti inquinamenti causati da altri soggetti o da fattori esogeni, con tutto il bagaglio di problematiche sotto il profilo della concausalità ai sensi dell'articolo 41 c.p.¹¹⁶: l'onere probatorio a carico dell'accusa, in simili ipotesi, risulterà particolarmente arduo, dovendosi dimostrare che la condotta contestata è stata idonea a determinare, di per sé, una grave alterazione di matrici che già si trovavano in condizioni di criticità, tuttavia non qualificabili in termini di compromissione o deterioramento.

Per ultimo – ma certo non per importanza – occorre segnalare come la fattispecie di inquinamento ambientale, con tutte le incognite interpretative al seguito, si presti a rilievi di non poco momento in rapporto al principio di legalità di cui all'articolo 7 par. 1 CEDU, nel significato a esso attribuito dalla giurisprudenza della Corte europea¹¹⁷.

Com'è noto, il canone di legalità, così come declinato nel sistema della CEDU¹¹⁸, impone, alla luce del costante orientamento della Corte europea¹¹⁹, che le fattispecie di

¹¹⁵ SANTOLOCI, *Dietro l'introduzione dei nuovi delitti ambientali (molto scenografici, ma scarsamente applicabili e di poco effetto pratico) si nasconde l'azzeramento di fatto di tutti gli illeciti ambientali oggi esistenti*, in *Dir. amb.*, 3 marzo 2014.

¹¹⁶ GUGLIELMI-MONTANARO, *I nuovi ecoreati: prima lettura e profili problematici*, in *Rivista* 231, 2015, 3, 16 ss.; LO MONTE, *Uno sguardo sullo schema di legge delega per la riforma dei reati in materia ambientale. Nuovi “orchestrali” per vecchi spartiti*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2008, 1-2, 97.

¹¹⁷ Tale principio trova riconoscimento, a livello sovranazionale, anche nell'articolo 49 della Carta europea dei diritti fondamentali quale «principio della legalità e della proporzionalità dei reati»; si osserva, peraltro, come il significato a esso riconosciuto dalla Corte EDU finisca per permeare anche la garanzia eurounitaria per il tramite della clausola di equivalenza di cui all'articolo 52 par. 3 della stessa Carta. Si noti la tesi di VIGANÒ, [Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale](#), in *questa Rivista*, 19 dicembre 2016, 11, per cui, almeno potenzialmente, all'articolo 7 CEDU, nel significato a esso riconosciuto dalla Corte europea, possa riconoscersi, «tramite il passaggio attraverso l'art. 49 CDFUE, la stessa primazia rispetto al diritto nazionale caratteristica delle fonti primarie di diritto UE: fonti, queste ultime, idonee non solo a essere direttamente applicate dal giudice comune, ma anche a determinare in capo al giudice medesimo – senza necessità di alcun passaggio preliminare innanzi alla Corte costituzionale – l'obbligo di *disapplicare* le norme di legge nazionali con esse contrastanti».

¹¹⁸ Sul tema, diffusamente, MANES, *Commento all'art. 7*, in AA. VV., *Commentario breve alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali*, a cura di Bartole, De Sena e Zagrebelsky, Padova, 2012, 258 ss.

¹¹⁹ Sul principio di legalità in ambito CEDU, cfr., per la particolare rilevanza della vicenda, Corte eur., 14 aprile 2015, Contrada c. Italia (n. 3), in *questa Rivista*, 4 maggio 2015, con nota di CIVELLO CONIGLIARO, [La Corte EDU sul concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso: primissime osservazioni alla sentenza Contrada](#). Si vedano anche i contributi di DI GIOVINE, [Antiformalismo interpretativo: il pollo di Russell e la stabilizzazione del precedente giurisprudenziale](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2015, 2, 11 ss.; GIORDANO, *Il “concorso esterno” al vaglio della Corte EDU: prime riflessioni sulla sentenza Contrada c. Italia*, in *Arch. pen.*, 2015, 1 ss.; MAIELLO, *Consulta e Corte EDU riconoscono la matrice giurisprudenziale del concorso esterno*, in *Dir. pen. proc.*, 2015, 8, 1019

reato debbano essere definite dalla legge – da intendersi nella sua accezione convenzionale¹²⁰ – in modo chiaro, accessibile e prevedibile¹²¹.

Pertanto, se è nella legge – e, dunque, anche nel contributo del formante giurisprudenziale – che il singolo può trovare quella «norma enunciata con una precisione tale da permettere al cittadino di regolare la propria condotta»¹²², la portata dell'articolo 7 CEDU è tale da garantire un preciso diritto di «affidamento sull'interpretazione del precetto medesimo fornita dalla giurisprudenza, e di regolare conseguentemente il proprio comportamento, senza rischiare di essere *sorpresi ex post* da un'interpretazione (e una conseguente applicazione) della norma *non prevedibile a proprio danno*»¹²³.

Dunque, atteso che ai fini del rispetto dell'articolo 7 par. 1 CEDU risulta determinante non solo l'intelligibilità della fonte formale, ma anche l'applicazione che di essa ne fornisce l'elaborazione pretoria, le attuali – ma soprattutto le future – incertezze giurisprudenziali sull'estensione degli elementi di tipicità dell'inquinamento ambientale – dall'abusività agli eventi del reato, dalla significatività alla misurabilità – prefigurano uno scenario tutt'altro che ossequioso del principio convenzionale, minato alla radice da un *deficit* di precisione dell'articolo 452-bis c.p. che si irradia sulla conoscibilità e prevedibilità del precetto¹²⁴.

La messa in discussione dei canoni di *accessibility* e di *foreseeability*, che dovrebbero assistere le fattispecie incriminatrici nel loro ruolo di orientamento dei consociati, riverbera considerevoli effetti, in particolare, sugli operatori del settore economico che svolgono attività, direttamente o indirettamente, a impatto ambientale, posti in un inestricabile stato di incertezza circa i confini dell'area del rischio

ss.; MARINO, [La presunta violazione da parte dell'Italia del principio di legalità ex art. 7 CEDU: un discutibile approccio ermeneutico o un problema reale?](#), in *questa Rivista*, 3 luglio 2015; PULITANÒ, [Paradossi della legalità. Fra Strasburgo, ermeneutica e riserva di legge](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2015, 2, 46 ss.

¹²⁰ La «legge», nel contesto della CEDU (cfr. Corte EDU, C.R. c. Regno Unito, 22 novembre 1995, in *Cass. pen.*, 1996, 2417), è nozione «ibrida» che ricomprende tanto la disposizione legislativa, quanto la fonte giurisprudenziale che di quella disposizione si faccia interprete. Sul punto, CHIAVARIO, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo nel sistema delle fonti normative in materia penale*, Milano, 1969, 86 ss.; CONTI, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Roma, 2011; GRANDI, *Riserva di legge e legalità penale europea*, Milano, 2010, 7 ss. e 81 ss.; NICOSIA, *Convenzione europea dei diritti dell'uomo e diritto penale*, Torino, 2006, 58 ss.; ZAGREBELSKY, *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il principio di legalità nella materia penale*, in *Ius@17unibo.it* (2009). *Studi e materiali di diritto penale*, Bologna, 2010, 60 ss.

¹²¹ Sui caratteri di accessibilità («*accessible*») e prevedibilità («*foreseeable*»), si vedano, fra le altre, Corte EDU, sez. IV, 15 luglio 2014, Ashlarba c. Georgia, in *Cass. pen.*, 2015, 3, 1257; Cedu, Grande Camera, 21 ottobre 2013, Del Río Prada c. Spagna, *ivi*, 2014, 2, 683, con nota di PROFITI, *La sentenza "Del Río Prada" e il principio di legalità convenzionale: la rilevanza dell'overruling giurisprudenziale sfavorevole in materia di benefici penitenziari*; Corte EDU, sez. IV, 22 gennaio 2013, Camilleri c. Malta, *ivi*, 2013, 12, 4692, con osservazioni di SELVAGGI; Corte EDU, Grande Camera, 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia (n.2), in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2010, 1, 356, con nota di PECORELLA, *Il caso Scoppola davanti alla Corte di Strasburgo (parte II)*; Corte EDU, Grande Camera, 12 febbraio 2008, Káfkaris c. Cipro, in *Guida dir.*, 2008, suppl. 2, 88.

¹²² Corte EDU, Sunday Times c. Regno Unito, 26 aprile 1979, in *Riv. dir. int.*, 1980, 218.

¹²³ Per la chiarezza espositiva, così, ancora VIGANÒ, *Il principio di prevedibilità*, cit., 13.

¹²⁴ Per un'esauritiva trattazione della tematica, si veda MILONE, [Legalità e ruolo creativo della giurisprudenza nei rapporti tra diritto penale e processo](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 2016, 2, 8 ss.



3/2017

consentito¹²⁵; tale considerazione – si badi bene – non intende esprimere una qualche forma di acquiescenza e “comprensione” nei confronti di politiche d’impresa a dir poco spregiudicate, ma, al contrario, si preoccupa di segnalare una condizione di oggettiva oscurità del testo legislativo che impatta, in prima battuta, proprio su coloro che svolgono un essenziale ruolo di prevenzione dei reati a livello di organizzazione aziendale.

Insomma, se lo sforzo profuso dal legislatore con l’introduzione degli “ecodelitti” è stato salutato trionfalmente come un salto di qualità nell’azione di tutela dell’ambiente, non sembra eccessivo ritenere che oggi, dinanzi alle menzionate carenze della disciplina sull’inquinamento ambientale, l’interprete si trovi di fronte a un quadro “a tinte fosche”: il che, anche considerate le pesanti ripercussioni che possono derivare all’ente sotto il profilo della responsabilità “231” dall’integrazione di un fatto di inquinamento ambientale-presupposto, dovrebbe invitare il legislatore, retrospettivamente, a una maggiore attenzione sul corretto utilizzo dei criteri di tecnica redazionale e, prospettivamente, a un ripensamento del binomio delittuoso inquinamento-disastro che riduca reciproche interferenze e, così, i margini attualmente troppo labili dell’apprezzamento giudiziale.

¹²⁵ Analogamente, all’esito dell’analisi dei due provvedimenti, VERGINE, *A proposito della prima (e della seconda) sentenza*, cit., 15.